Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0212(COD)

19.12.2025

EMENDAMENTI
1153 - 1525

Progetto di relazione
Fernando Navarrete Rojas
(PE778.136v01-00)

Istituzione dell'euro digitale

Proposta di regolamento
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

Emendamento 1153
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 25 - titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 25	***soppresso***
Portafogli europei di identità digitale	

Or. en

Motivazione

L'EDIW non prevede pagamenti, e nell'eIDAS non sono menzionati "prestatori di servizi di pagamento".

Emendamento 1154
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 25 - titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 25	***soppresso***
Portafogli europei di identità digitale	

Or. en

Emendamento 1155
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I servizi front-end sono interoperabili con i portafogli europei di identità digitale o integrati in essi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il portafoglio europeo di identità digitale non prevede pagamenti, e nell'eIDAS non sono menzionati "prestatori di servizi di pagamento".

Emendamento 1156
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I servizi front-end sono interoperabili con i portafogli europei di identità digitale o integrati in essi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1157
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I servizi ***front-end sono interoperabili con i*** portafogli europei di identità digitale ***o integrati in essi***.	1. ***È possibile effettuare l'autenticazione per*** i servizi ***in euro digitale, ad esempio ai fini dell'on-boarding degli utenti e dell'autorizzazione delle operazioni per mezzo dei*** portafogli europei di identità digitale ***("EUDI")***.

Or. en

Emendamento 1158
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i portafogli europei di identità digitale sostengano la funzionalità di pagamento in euro digitale conformemente alle norme, agli standard e ai processi stabiliti dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1159
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale garantiscono che tali utenti possano avvalersi delle funzionalità dei loro portafogli europei di identità digitale conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1160
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale garantiscono che tali utenti possano avvalersi delle funzionalità dei loro portafogli europei di identità digitale conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final].	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il portafoglio europeo di identità digitale non prevede pagamenti, e nell'eIDAS non sono menzionati "prestatori di servizi di pagamento".

Emendamento 1161
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Su richiesta degli utenti dell'euro digitale,*** i prestatori di servizi di pagamento che ***distribuiscono l'***euro digitale ***garantiscono che tali*** utenti ***possano*** avvalersi delle funzionalità dei loro portafogli europei di identità digitale conformemente all'articolo ***6*** bis del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final].	2. I prestatori di servizi di pagamento che ***forniscono servizi di pagamento in*** euro digitale ***offrono ai loro*** utenti ***la possibilità di*** avvalersi delle funzionalità dei loro portafogli europei di identità digitale conformemente all'articolo ***5*** bis del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final].

Or. en

Emendamento 1162
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I prestatori di servizi di pagamento offrono ai loro utenti la possibilità di integrare il loro conto di pagamento in euro digitale nel loro portafoglio EUDI;

Or. en

Motivazione

Ciò consentirebbe agli utenti di utilizzare il portafoglio EUDI nel proprio dispositivo mobile con solide misure di tutela della vita privata, in alternativa agli attuali servizi di portafoglio digitale per i pagamenti contactless come Apple Pay o Google Pay.

Emendamento 1163
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Interoperabilità	***Infrastrutture esistenti e*** interoperabilità

Or. fr

Emendamento 1164
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea ***si adopera per garantire, per quanto possibile,***	***1.*** La Banca centrale europea ***utilizza le infrastrutture, i protocolli e gli*** standard

l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. ***La Banca centrale europea si adopera per consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale***.	che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati ***e in particolare quelli alla base dei pagamenti istantanei***.

Or. fr

Emendamento 1165
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea si adopera per ***garantire***, per quanto possibile, ***l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con*** gli standard ***pertinenti*** che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati***. La Banca centrale europea si adopera per consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale***.	La Banca centrale europea si adopera per ***utilizzare***, per quanto possibile, ***e ove opportuno, le infrastrutture, i protocolli e*** gli standard ***esistenti*** che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati***, in particolare quelli alla base dei pagamenti istantanei***.

Or. en

Emendamento 1166
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea ***si adopera per garantire***, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea ***si adopera per consentire*** ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile ***e ove opportuno***, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale.	La Banca centrale europea ***garantisce***, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard ***e delle infrastrutture*** che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard ***e le infrastrutture*** pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea ***consente*** ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 1167
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea si adopera per garantire, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea ***si adopera per consentire*** ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale.	La Banca centrale europea si adopera per garantire, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea ***incoraggia e consente*** ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale***, compresa la piena attuazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679***. ***Ai fini del primo comma, la Banca centrale europea promuove e, laddove siano disponibili, privilegia l'uso di standard aperti.***

Or. en

Emendamento 1168
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Banca centrale europea garantisce l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati e in particolare quelli alla base dei pagamenti istantanei. La Banca centrale europea si adopera per consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale.

Or. fr

Emendamento 1169
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'interoperabilità può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.	***La Banca centrale europea privilegia l'***uso di standard aperti***, laddove siano disponibili***.

Or. en

Emendamento 1170
Damian Boeselager

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma***,*** l'interoperabilità ***può essere sostenuta, tra l'altro, dall'***uso di standard aperti.	Ai fini del primo comma ***e di sostenere*** l'interoperabilità***, la Banca centrale europea privilegia, l'***uso di standard aperti***, in linea con la strategia relativa a un software open source***.

Or. en

Emendamento 1171
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del ***primo*** comma, l'interoperabilità può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.	***2.*** Ai fini del comma ***1 bis***, l'interoperabilità può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.

Or. fr

Emendamento 1172
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'interoperabilità ***può essere*** sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.	Ai fini del primo comma, l'interoperabilità ***è*** sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.

Or. en

Emendamento 1173
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'interoperabilità può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.	Ai fini del primo comma, l'interoperabilità può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso ***preferenziale*** di standard aperti***, ove ciò sia fattibile***.

Or. en

Emendamento 1174
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del conferimento e del prelievo di fondi a conti in euro digitale da conti in euro non digitale, la Banca centrale europea garantisce che sia richiesto solo l'uso di accordi europei stabiliti, tra cui, ivi compresi l'infrastruttura europea per il bonifico istantaneo ("bonifico istantaneo SEPA") e le funzionalità di disposizione di ordine di pagamento bancario aperto prescritte dalla direttiva (UE) 2015/2366 ("disposizione di ordine di pagamento bancario aperto").

Or. en

Motivazione

È importante riutilizzare le infrastrutture, i protocolli e le norme esistenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati, garantendo nel contempo l'interoperabilità delle norme sull'euro digitale con quelle delle soluzioni di mercato.

Emendamento 1175

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatte salve le controversie relative alla liceità del trattamento dei dati personali, le*** controversie ***sono disciplinate dalla direttiva 2015/2366. La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori***.	1. ***La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono mettere a disposizione meccanismi per agevolare lo scambio di messaggi tra prestatori di servizi di pagamento per la risoluzione di precontenziosi e*** controversie ***connesse alle operazioni di pagamento in euro digitale, ivi comprese le controversie correlate a frodi di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Tali meccanismi possono essere gestiti direttamente dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea***.

Or. en

Emendamento 1176
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatte salve le controversie relative*** alla liceità del trattamento dei dati personali, ***le controversie sono disciplinate dalla direttiva 2015/2366***. La direttiva (UE) 2020/1828 si applica ***alle*** azioni rappresentative ***intentate contro le*** violazioni delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.	1. ***Fatta salva qualsiasi controversia relativa*** alla liceità del trattamento dei dati personali***, i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e applicano procedure adeguate ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami da parte degli utenti dell'euro digitale. Tali procedure offrono un livello di protezione almeno equivalente a quello disponibile per gli strumenti di pagamento comparabili***. La direttiva (UE) 2020/1828 si applica ***ad*** azioni rappresentative ***relative alle*** violazioni delle disposizioni del

presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.

Or. en

Emendamento 1177
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le controversie relative alla liceità del trattamento dei dati personali, ***le controversie sono disciplinate dalla direttiva 2015/2366***. La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.	1. Fatte salve le controversie relative alla liceità del trattamento dei dati personali, ***i prestatori di servizi di pagamento prevedono e applicano procedure per la risoluzione dei reclami degli utenti dell'euro digitale adeguate ed efficaci, favorevoli agli utenti dell'euro digitale quanto le procedure previste per mezzi di pagamento comparabili***. La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.

Or. en

Emendamento 1178
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I consumatori hanno accesso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie [ADR]. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie

siano facilmente accessibili, gratuite, inclusive per gli utenti vulnerabili e disponibili attraverso interfacce digitali e non digitali.

Or. en

Emendamento 1179
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 - paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La partecipazione dei prestatori di servizi di pagamento alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori è obbligatoria a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono ugualmente efficaci.

Or. en

Emendamento 1180
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Banca centrale europea ***e*** le banche centrali nazionali ***possono mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento meccanismi per facilitare lo scambio di messaggi per la risoluzione*** delle controversie***. Tali meccanismi possono essere gestiti direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea***.	2. ***Né*** la Banca centrale europea ***né*** le banche centrali nazionali ***agiscono in qualità di parte in alcuna*** delle controversie ***relativamente alle operazioni di pagamento in euro digitale***.

Or. en

Emendamento 1181
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ***possono mettere*** a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento meccanismi per facilitare lo scambio di messaggi per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi possono essere gestiti direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.	2. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ***garantiscono che siano messi*** a disposizione ***degli utenti dell'euro digitale e*** dei prestatori di servizi di pagamento meccanismi per facilitare lo scambio di messaggi per la risoluzione delle controversie***, comprese le controversie commerciali***. Tali meccanismi possono essere gestiti direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea. ***I meccanismi di risoluzione delle controversie sono facilmente accessibili e utilizzabili dagli utenti dell'euro digitale e sono resi disponibili gratuitamente.***

Or. en

Emendamento 1182
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento meccanismi per facilitare lo scambio di messaggi per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi possono essere gestiti direttamente dalla	2. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento meccanismi per facilitare lo scambio di messaggi per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi possono essere gestiti direttamente dalla

Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.	Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea. ***I servizi di risoluzione delle controversie relativi al rapporto commerciale tra un consumatore e un commerciante non sono obbligatori.***

Or. en

Emendamento 1183
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I meccanismi di risoluzione delle controversie sono facilmente accessibili e utilizzabili dagli utenti e sono resi disponibili gratuitamente.

Or. en

Emendamento 1184
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea non agisce in qualità di parte in nessuna delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In quanto fornitore dell'infrastruttura, la BCE non può essere esclusa di per sé da qualsiasi caso di risoluzione delle controversie.

Emendamento 1185
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea non agisce in qualità di parte in nessuna delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1186
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Banca centrale europea individua, nell'ambito del quadro di governance, i propri ambiti di responsabilità in relazione alle funzionalità gestite direttamente o indirettamente dalla BCE o dalle banche centrali nazionali.

Or. en

Emendamento 1187
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale lasciano agli utenti dell'euro digitale la scelta di	***soppresso***

utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:

Or. en

Emendamento 1188
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***lasciano*** agli utenti dell'euro digitale ***la scelta di utilizzare i servizi*** front-end ***digitali elencati di seguito*** per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli***:***	I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***forniscono*** agli utenti dell'euro digitale ***almeno un servizio*** front-end ***che può essere sviluppato dalla Banca centrale europea oppure possono fornire i servizi front-end propri oppure offerti da altri prestatori di servizi di pagamento*** per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli ***conformemente agli allegati II e II bis.***

Or. en

Emendamento 1189
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale lasciano agli utenti dell'euro digitale la ***scelta di*** utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:	I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale lasciano ***sempre*** agli utenti dell'euro digitale la ***libertà di scegliere quale*** utilizzare ***tra*** i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:

Or. en

Emendamento 1190
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale lasciano agli utenti dell'euro digitale la scelta di utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:	I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale lasciano agli utenti dell'euro digitale la scelta di ***utilizzare un dispositivo fisico (come ad esempio una carta) e servizi front-end digitali. In questi ultimi casi, agli utenti viene offerta la scelta di*** utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli***, in piena conformità dell'articolo 22, paragrafo 1 del presente regolamento***:

Or. en

Emendamento 1191
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***lasciano*** agli utenti dell'euro digitale la scelta di utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:	I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***forniscono*** agli utenti dell'euro digitale ***almeno un servizio front-end in euro digitale per accedere almeno ai servizi di pagamento in euro digitale di base e per utilizzarli. A tal fine, lasciano agli utenti*** la scelta di utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:

Or. en

Emendamento 1192
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale lasciano agli utenti dell'euro digitale la scelta di utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:	I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***forniscono agli utenti dell'euro digitale almeno un servizio front-end digitale per accedere e utilizzare come minimo tutti i servizi di pagamento in euro digitale obbligatori. A tal fine,*** lasciano agli utenti dell'euro digitale la scelta di utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:

Or. en

Emendamento 1193
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento; nonché	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1194
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento; nonché	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1195
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento; nonché***	a) ***l'interfaccia per l'utente dell'euro digitale che essi rendono disponibile mostra il logo ufficiale dell'euro digitale;***

Or. en

Emendamento 1196
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) servizi front-end ***sviluppati dai prestatori*** di servizi di pagamento; nonché	a) servizi front-end ***che il prestatore*** di servizi di pagamento ***può rendere disponibili***; nonché

Or. en

Emendamento 1197
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) servizi front-end ***sviluppati dai*** prestatori di servizi di pagamento; nonché	a) servizi front-end ***che i*** prestatori di servizi di pagamento ***possono rendere disponibili***; nonché

Or. en

Emendamento 1198
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento***; nonché***	a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento***, che rispondono a elevati requisiti in termini di accessibilità, facilità d'uso, semplicità, inclusività e solidità. Consentono inoltre agli utenti di accedere a tutti i servizi in euro digitale in un unico luogo, garantendo le funzionalità online e offline;***

Or. en

Emendamento 1199
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento; nonché	a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento ***che rispettano i più elevati standard di accessibilità, utilizzabilità, semplicità, inclusività e resilienza. Tali servizi front-end consentono agli utenti di accedere a tutti i servizi in euro digitale in un unico luogo, comprese le funzionalità online e***

offline; nonché

Or. en

Emendamento 1200
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1201
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1202
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) servizi front-end ***sviluppati*** dalla Banca centrale europea.	b) servizi front-end ***resi disponibili*** dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1203
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) servizi front-end ***sviluppati*** dalla Banca centrale europea.	b) servizi front-end ***resi disponibili*** dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1204
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea.	b) servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea***, che continueranno a essere messi a disposizione degli utenti come alternativa in qualsiasi momento***.

Or. en

Emendamento 1205
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea.	b) servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea***, che restano sempre un'opzione a disposizione degli***

utenti in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 1206
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le entità designate di cui all'articolo 14 ter forniscono agli utenti dell'euro digitale i servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1207
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1208
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1209
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1210
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1211
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1212
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza ***un servizio*** della Banca centrale europea.	Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza ***un'interfaccia*** della Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1213
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.	Se non offre un servizio front-end in euro digitale, ***o se la pertinente interfaccia per l'utente dell'euro digitale non è temporaneamente operativa,*** il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea ***come soluzione front-end obbligatoria per accedere ai servizi in euro digitale***.

Or. en

Emendamento 1214
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.	***I servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento utilizzano un'identità di marca armonizzata e riconoscibile sviluppata dalla Banca centrale europea.*** Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1215
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea ***di cui al paragrafo 1, lettera b), non prevedono relazioni con i clienti, che sono poste in essere esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento nel loro ruolo nell'ambito della distribuzione dell'euro digitale di cui all'articolo 13 e ai sensi della direttiva 2015/2366. La Banca centrale europea non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea e utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento.***	2. I ***prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale possono offrire i propri servizi front-end o i servizi front-end offerti da altri prestatori di servizi di pagamento, oltre ai*** servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1216
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea di cui al paragrafo 1, lettera b), non prevedono relazioni con i clienti, che sono poste in essere esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento nel loro ruolo nell'ambito della distribuzione dell'euro digitale di cui all'articolo 13 e ai sensi della direttiva 2015/2366.*** La Banca centrale europea non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea e utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento.	2. La Banca centrale europea non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea e utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 1217
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea di cui al paragrafo 1, ***lettera b)***, non prevedono relazioni con i clienti, che sono poste in essere esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento nel loro ruolo nell'ambito della distribuzione dell'euro digitale di cui all'articolo 13 e ai sensi della direttiva 2015/2366. La Banca centrale europea non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea e utilizzati dai prestatori	2. I servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo*** non prevedono relazioni con i clienti, che sono poste in essere esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento nel loro ruolo nell'ambito della distribuzione dell'euro digitale di cui all'articolo 13 e ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366***, fatto salvo qualsiasi diritto di ricorso o indennizzo per i prestatori di servizi di pagamento contro la Banca centrale europea per***

di servizi di pagamento.	***qualsiasi perdita o danno attribuibile al servizio front-end fornito dalla BCE***. La Banca centrale europea non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea e utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 1218
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora offra un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento effettua e pubblica un'analisi del modo in cui intende soddisfare i requisiti di accessibilità ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1219
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale assicurano che:	3. ***La Banca centrale europea e*** i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale***, nell'offrire servizi front-end*** assicurano che:

Or. en

Emendamento 1220
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i servizi di pagamento in euro digitale utilizzino il logo ufficiale dell'euro digitale;	a) i servizi di pagamento in euro digitale utilizzino il logo ufficiale dell'euro digitale ***e siano conformi agli standard tecnici e di sicurezza stabiliti o certificati dalla Banca centrale europea***;

Or. en

Emendamento 1221
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli utenti dell'euro digitale possano accedere ai conti di pagamento in euro digitale e utilizzarli in modo rapido e semplice.	b) gli utenti dell'euro digitale possano accedere ai conti di pagamento in euro digitale e utilizzarli in modo rapido e semplice***, e possano usufruire di impostazioni di conto accessibili e chiare ai fini delle funzioni di bilancio e automatiche***.

Or. en

Emendamento 1222
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sia offerta un'assistenza specifica che consente ai consumatori vulnerabili di utilizzare tutti i servizi di base.

Or. en

Emendamento 1223
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) i servizi di pagamento in euro digitale siano in linea con gli obiettivi del codice di condotta per l'accessibilità di cui all'articolo 47 del regolamento 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

Or. en

Emendamento 1224
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) i servizi di pagamento in euro digitale siano messi a disposizione gratuitamente, su richiesta dell'utente, anche in forma fisica accessibile, facile e riconoscibile.

Or. en

Emendamento 1225

Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Con riferimento alla lettera b), all'utente è offerta la possibilità di utilizzare il proprio conto in euro digitale con conferimento e prelievo dei fondi automatico, come "meccanismo di trasferimento" per disporre e ricevere operazioni sull'infrastruttura di pagamento in euro digitale, senza mantenere un conto di pagamento separato sull'interfaccia della sua app.

Or. en

Emendamento 1226
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Banca centrale europea elabora gli standard tecnici, operativi e di sicurezza, incluso, se del caso, il processo di certificazione, per i dispositivi per l'euro digitale offline e per i conti di pagamento in euro digitale, al fine di garantire un'esecuzione resiliente, sicura e agevole dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 1227
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 - paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Ai fini del capo VI, i prestatori di servizi di pagamento al di fuori della zona euro distribuiscono soltanto dispositivi per l'euro digitale offline certificati dalla Banca centrale europea a norma del paragrafo 3 bis o dalla banca centrale nazionale corrispondente se ciò è previsto negli accordi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1228
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento che ***eseguono*** operazioni di pagamento in euro digitale verificano se i loro utenti dell'euro digitale sono persone o entità ***inserite nell'elenco***. I prestatori di servizi di pagamento effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali misure restrittive nuove ***o modificate adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche***, e almeno una volta ogni giorno di calendario.	1. I prestatori di servizi di pagamento che ***offrono*** operazioni di pagamento in euro digitale verificano se i loro utenti dell'euro digitale sono persone o entità ***soggette a misure finanziarie restrittive mirate***. I prestatori di servizi di pagamento effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali misure restrittive nuove ***e immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali modifiche a tali misure finanziarie restrittive mirate***, e almeno una volta ogni giorno di calendario.

Or. en

Emendamento 1229
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le azioni intraprese dai prestatori di servizi di pagamento per conformarsi alle misure restrittive, diverse dalle misure finanziarie restrittive mirate, adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE, alle misure restrittive non adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE o al diritto dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Or. en

Emendamento 1230
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Durante l'esecuzione di un'operazione di pagamento in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale operazione non verificano, in aggiunta alle verifiche di cui al paragrafo 1, se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento in euro digitale sono utilizzati per l'esecuzione dell'operazione siano persone o entità ***inserite nell'elenco***.	2. Durante l'esecuzione di un'operazione di pagamento in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale operazione non verificano, in aggiunta alle verifiche di cui al paragrafo 1, se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento in euro digitale sono utilizzati per l'esecuzione dell'operazione siano persone o entità ***soggette a misure finanziarie restrittive mirate***.

Or. en

Emendamento 1231
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online avviene al momento della registrazione del trasferimento degli euro digitali in questione dal pagatore al beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dall'Eurosistema.	2. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online avviene al momento della registrazione del trasferimento degli euro digitali in questione dal pagatore al beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dall'Eurosistema. ***L'infrastruttura di regolamento è concepita in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.***

Or. en

Emendamento 1232
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online avviene al momento della registrazione del trasferimento degli euro digitali in questione dal pagatore al beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dall'Eurosistema.	2. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online avviene al momento della registrazione del trasferimento degli euro digitali in questione dal pagatore al beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dall'Eurosistema. ***L'infrastruttura di regolamento è concepita in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.***

Or. en

Motivazione

Dal considerando 71, ma trasformato in un obbligo giuridico. Parere congiunto EDPB/GEPD 02/2023, paragrafo 54

Emendamento 1233
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di euro digitale in questione nei dispositivi di conservazione locale del pagatore e del beneficiario.	3. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di euro digitale in questione nei dispositivi di conservazione locale ***certificati*** del pagatore e del beneficiario.

Or. en

Emendamento 1234
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'infrastruttura di regolamento è concepita in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.

Or. en

Emendamento 1235

Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La fornitura di servizi di base gratuiti, tra cui il prelievo dell'euro digitale e l'apertura o la chiusura di conti in euro digitale, consente già agli utenti di cambiare fornitore di conto mantenendo nel contempo il controllo sulla condivisione dei loro dati.

Emendamento 1236
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento ***consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro conti*** di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, ***mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto***.	1. ***Su richiesta degli utenti dell'euro digitale,*** i prestatori di servizi di pagamento ***trasferiscono la fornitura di servizi*** di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, ***senza indebito ritardo***. ***Quando il trasferimento è effettuato conformemente al presente articolo, il numero di accessi in euro digitale è mantenuto***.

Or. en

Emendamento 1237

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto.	1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire ***gratuitamente*** i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto.

Or. en

Emendamento 1238
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nei casi in cui il conto di pagamento in euro digitale sia detenuto congiuntamente da due o più titolari di conti legali, la richiesta di trasferimento è presentata da tutti loro.

Or. en

Emendamento 1239
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Fatta salva la direttiva (UE) 2015/2366, il prestatore di servizi di pagamento al quale è trasferita la fornitura di servizi di pagamento in euro

	digitale mette a disposizione dell'utente dell'euro digitale, prima del trasferimento, un elenco dei servizi di pagamento in euro digitale, diversi dai servizi di base, che esso offre e che l'utente riceve attualmente e che sono idonei al trasferimento. L'utente dell'euro digitale seleziona esplicitamente tali servizi aggiuntivi che desidera trasferire ed è informato in anticipo di eventuali commissioni applicabili a servizi diversi dai servizi di base.

Or. en

Emendamento 1240
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. I prestatori di servizi di pagamento scambiano solo le informazioni necessarie a consentire il trasferimento dei servizi in euro digitale.

Or. en

Emendamento 1241
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale per un periodo di tempo prolungato o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in	***soppresso***

questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione imporrebbe alla BCE di disporre di informazioni sui singoli conti, compresi i dati sulle operazioni.

Emendamento 1242
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In circostanze eccezionali in cui*** un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale ***per un periodo di tempo prolungato*** o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei ***conti*** di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. ***Tale trasferimento*** consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ***ricorrere al*** prestatore di servizi di pagamento indisponibile.	2. ***Se*** un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire ***il trasferimento dei*** servizi agli utenti dell'euro digitale ***su loro richiesta come previsto dal paragrafo 1,*** o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei ***servizi*** di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. ***Ciò*** consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ***la necessità di scambiare informazioni con il*** prestatore di servizi di pagamento indisponibile.

Or. en

Emendamento 1243
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale ***per un periodo di tempo prolungato*** o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in questione, la Banca centrale europea ***e*** le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.	2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in questione, la Banca centrale europea ***e/o*** le banche centrali nazionali ***competenti*** possono autorizzare***, su richiesta dell'utente,*** il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.

Or. en

Emendamento 1244
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale per un periodo di tempo	2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale per un periodo di tempo

prolungato o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.	prolungato o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. ***Il servizio di trasferimento non determina l'accesso ai dati da parte della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali in circostanze normali.***
	Or. en

Emendamento 1245
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora un prestatore di servizi di pagamento che ospita conti di pagamento in euro digitale non rispetti il presente regolamento o altro diritto applicabile dell'Unione in maniera tale da incidere o minacciare di incidere sull'integrità, sulla disponibilità o sulla continuità dei servizi di pagamento in euro digitale, l'autorità competente può chiedere alla Banca centrale europea o alla banca centrale nazionale competente di imporre il trasferimento del conto in euro digitale a un prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente e, entro un termine ragionevole, se non è stato designato alcun prestatore di servizi di pagamento, a una delle entità designate di cui

all'articolo 14 ter.

Or. en

Emendamento 1246
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I prestatori di servizi di pagamento chiedono l'autorizzazione dell'utente a condividere con altri prestatori di servizi di pagamento o terzi interessati le informazioni necessarie per individuare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti di tale utente, al fine di agevolare il trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Gli utenti dell'euro digitale possono concedere o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 1247
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La BCE definisce modelli comuni che i prestatori di servizi di pagamento utilizzano nel caso in cui l'utente dell'euro digitale richieda il trasferimento.

Or. en

Emendamento 1248
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	La BCE definisce modelli comuni che i prestatori di servizi di pagamento utilizzano nel caso in cui l'utente dell'euro digitale richieda il trasferimento.

Or. en

Emendamento 1249
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I prestatori di servizi di pagamento informano gli utenti dell'euro digitale delle conseguenze della mancata autorizzazione della condivisione delle informazioni necessarie a identificare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1250
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Trasferimento di emergenza in circostanze eccezionali
	1. Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Banca centrale europea o la banca centrale nazionale competente autorizzano il trasferimento di emergenza nelle circostanze di cui all'articolo 14 bis se, sulla base delle informazioni fornite, la misura è giustificata e proporzionata per il conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
	a) garanzia delle continuità delle funzioni di pagamento in euro digitale;
	b) protezione dell'accesso degli utenti alle proprie disponibilità in euro digitale.
	Ai fini del presente articolo, per "trasferimento di emergenza" si intende l'autorizzazione a trasferire la fornitura di servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II da uno o più prestatori di servizi di pagamento a uno o più prestatori di servizi di pagamento designati dallo Stato membro. Il prestatore ricevente effettua il trasferimento al momento della notifica di tale autorizzazione, senza la necessità di scambiare informazioni con il prestatore non disponibile.
	2. La Banca centrale europea e la banca centrale nazionale competente possono consultarsi con lo Stato membro in merito alle misure proporzionate da adottare. L'autorizzazione è rifiutata solo se il trasferimento di emergenza non è giustificato alla luce degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
	3. Il trasferimento di emergenza a norma del presente articolo è una misura temporanea e si applica solo per il tempo in cui rimane giustificato per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

4. In caso di trasferimento di emergenza a norma del presente articolo, il numero del conto di accesso in euro digitale rimane invariato.

5. All'apertura di un conto di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento chiedono agli utenti dell'euro digitale la loro autorizzazione per condividere, con le autorità o le entità designate onde fornire servizi temporanei di pagamento in euro digitale a norma dell'articolo 16 ter, o con altri prestatori di servizi di pagamento o terzi pertinenti, le informazioni necessarie per individuare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente, al fine di agevolare il trasferimento di emergenza a norma del presente articolo. Gli utenti possono concedere o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

6. I prestatori di servizi di pagamento informano gli utenti dell'euro digitale delle conseguenze della mancata concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 5, compresa l'impossibilità di effettuare il trasferimento di emergenza a norma del presente articolo.

7. Gli accordi di esternalizzazione o gli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e fornitori terzi per la conservazione delle informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5, includono garanzie adeguate per garantire un livello elevato di protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e rispettano i requisiti di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2022/2554.

Or. en

Emendamento 1251
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 ter
	Trasferimento di emergenza
	Al fine di garantire la continuità delle funzioni di pagamento in euro digitale e di proteggere l'accesso alle disponibilità in euro digitale in caso di perturbazione diffusa e grave del sistema di pagamento digitale o di un rischio credibile di tale perturbazione, la Banca centrale europea o la banca centrale nazionale competente può, dopo aver ricevuto una richiesta da uno o più Stati membri, autorizzare il trasferimento di emergenza dei servizi di pagamento e di convenzionamento in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento a un altro.

Or. en

Emendamento 1252
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. In circostanze eccezionali di perturbazioni che compromettono o minacciano di compromettere l'ordinato funzionamento, la disponibilità o la continuità dei pagamenti digitali, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro, la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali competenti possono autorizzare il trasferimento di emergenza dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso prestatori privati di servizi di pagamento alle entità

designate conformemente all'articolo 14 ter al fine di preservare l'accesso degli utenti dell'euro digitale ai loro servizi di pagamento in euro digitale e alle loro disponibilità senza interruzioni. Tale trasferimento consente alle entità designate di completare il trasferimento senza ricorrere ad altri prestatori di servizi di pagamento. Il numero di accesso di pagamento in euro digitale è mantenuto.

Or. en

Emendamento 1253
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Distribuzione dell'euro digitale durante gravi perturbazioni del sistema di pagamento
	In caso di grave perturbazione dei pagamenti digitali, compresi i pagamenti in euro digitale, in uno Stato membro o nella zona euro, o qualora vi sia un rischio credibile di tale perturbazione, gli Stati membri possono decidere che una o più autorità o altri soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), della direttiva (UE) 2015/2366 forniscano servizi temporanei di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 1254
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Banca centrale europea ***può agevolare i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento svolgono ai sensi della direttiva 2015/2366, istituendo*** un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. Tale meccanismo generale di prevenzione e individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.	1. ***Previamente all'emissione dell'euro digitale,*** la Banca centrale europea ***stabilisce*** un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online ***al fine di agevolare e sostenere attività di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento devono svolgere a norma del regolamento relativo ai servizi di pagamento e*** al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'ecosistema dell'euro digitale. Tale meccanismo generale di prevenzione e individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea ***e dalle banche centrali nazionali*** o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1255
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima di elaborare i dettagli relativi agli elementi operativi del meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.	2. La Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati ***e l'AMLA*** prima di elaborare i dettagli relativi agli elementi ***tecnici e*** operativi del meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.

Or. en

Emendamento 1256
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) valuta in tempo reale l'esposizione al rischio di frode delle operazioni in euro digitale effettuate online a uso esclusivo dei prestatori di servizi di pagamento prima dell'introduzione dell'operazione nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale;	a) valuta in tempo reale l'esposizione al rischio di frode delle operazioni in euro digitale effettuate online a uso esclusivo dei prestatori di servizi di pagamento prima dell'introduzione dell'operazione nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***e fornisce allerte precoci per anticipare e attenuare i rischi***;

Or. en

Emendamento 1257
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) aiuta i prestatori di servizi di pagamento a individuare le operazioni fraudolente nelle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online che sono state regolate.	b) aiuta i prestatori di servizi di pagamento a ***proteggere le informazioni di pagamento e a*** individuare le operazioni fraudolente nelle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online che sono state regolate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare la resilienza dell'euro digitale consentendo un'intelligence proattiva e coordinata in materia di prevenzione delle frodi, garantendo che la sicurezza rimanga un elemento fondamentale e adeguato alle esigenze future dell'infrastruttura dell'euro digitale.

Emendamento 1258
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) fornisce in modo proattivo dati aggregati anonimizzati di intelligence e relazioni periodiche sui modelli di frode e sulle minacce coordinate o emergenti in tutto l'ecosistema dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 1259
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) offre un accordo di condivisione delle informazioni in linea con l'articolo 83, paragrafi 3 e 4, del regolamento relativo ai servizi di pagamento;

Or. en

Motivazione

Il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbe prevedere la possibilità per i prestatori di servizi di pagamento di scambiare informazioni pertinenti sull'andamento delle frodi. Ciò rispecchia le disposizioni contenute nel regolamento relativo ai servizi di pagamento.

Emendamento 1260
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) consente l'attuazione di caratteristiche tecniche all'avanguardia, compresi i fattori di attivazione dei controlli basati sul rischio, che migliorano la sicurezza e l'utilizzabilità delle operazioni online in euro digitale, garantendo nel contempo che eventuali misure automatizzate siano strettamente limitate alle finalità di prevenzione delle frodi.

Or. en

Emendamento 1261
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato 5. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che il servizio di supporto non sia in grado di identificare direttamente gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.	4. Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato 5. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che il servizio di supporto non sia in grado di identificare direttamente ***o indirettamente*** gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.

Or. en

Emendamento 1262
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro tre anni dalla prima emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dell'uso dell'euro digitale nelle operazioni fraudolente o illecite, nonché sull'efficacia delle misure di salvaguardia e di attenuazione del rischio applicate.

Or. en

Emendamento 1263
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi non sostituisce gli obblighi di gestione delle frodi e del rischio dei prestatori di servizi di pagamento a norma del regolamento relativo ai servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 1264
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 32 - paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli utenti dell'euro digitale non

sono identificati personalmente dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi. Le misure in vigore mirano a una continua riduzione dei livelli di frode nel tempo e garantiscono che qualsiasi attività rilevata sia affrontata in modo rapido ed efficace.

Or. en

Emendamento 1265
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828,*** i produttori di apparecchiature originali ***di*** dispositivi ***mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire,*** a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie***, i dati*** per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline***, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità***.	1. I produttori di apparecchiature originali ***garantiscono che i*** dispositivi ***consentano l'accesso*** a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ***a tutte le componenti hardware e software necessarie*** per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online e offline. ***Tutte le componenti fondamentali necessarie per conservare, proteggere o trasmettere dati relativi all'euro digitale sono ospitate all'interno dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e non sono controllate da entità soggette alla giurisdizione di paesi terzi i cui obblighi legali possono entrare in conflitto con il diritto dell'Unione***.

[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni

elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Motivazione

Rafforza la sovranità tecnologica imponendo che le infrastrutture essenziali dell'euro digitale siano ospitate all'interno dell'UE/SEE e rimangano sotto la giurisdizione esclusiva di questi ultimi. Ciò evita l'esposizione a regimi giuridici di paesi terzi, riduce la dipendenza da fornitori stranieri e migliora la sicurezza e l'autonomia strategica.

Emendamento 1266
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828***, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di ***comunicazione elettronica*** ai sensi dell'articolo 2, ***punto 1)***, della direttiva (UE) 2018/1972[47] ***consentono ai*** prestatori di servizi front-end ***e ai fornitori di*** portafogli europei di identità digitale ***l'effettiva interoperabilità*** con le ***componenti*** hardware e software necessarie ***per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati*** per l'elaborazione ***delle transazioni*** in euro digitale effettuate online ***o*** offline***, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità***.	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di ***comunicazioni elettroniche*** ai sensi dell'articolo 2, ***paragrafo 1***, della direttiva (UE) 2018/1972[47] ***garantiscono che i*** prestatori di servizi front-end ***per i*** portafogli europei di identità digitale***, nonché i fornitori terzi di servizi tecnici che agiscono per loro conto, siano in grado di interoperare efficacemente e ottenere l'accesso ai fini dell'interoperabilità,*** con le ***funzionalità*** hardware e software necessarie per l'elaborazione ***e l'esecuzione sicura delle operazioni di pagamento*** in euro digitale effettuate ***sia in modalità*** online ***che in modalità*** offline. ***L'accesso non è soggetto a commissioni e non è subordinato all'uso di servizi forniti da produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili o da fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche.***

[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 1267
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828***, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] ***del Parlamento europeo e del Consiglio*** consentono***, gratuitamente,*** ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.

[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018,

[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018,

pag. 36).

pag. 36).

Or. en

Emendamento 1268
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) ***2018/1972***[47] consentono ai prestatori di servizi front-end ***e*** ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per ***conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per*** l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) ***2018/1972*** consentono ai prestatori di servizi front-end***,*** ai fornitori di portafogli europei di identità digitale ***e ai fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto*** l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software ***che sono*** necessarie per l'elaborazione ***e l'esecuzione sicure*** delle transazioni ***di pagamento*** in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità***. Le condizioni di accesso non comprendono alcuna spesa e non dipendono dai servizi offerti dai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica***.

[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018,

pag. 36).

Or. en

Emendamento 1269
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai ***prestatori*** di ***servizi front-end*** e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per ***conservare e trasferire***, a condizioni ***eque, ragionevoli*** e non ***discriminatorie, i dati per l'elaborazione*** delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972***[30]*** consentono ai ***fornitori*** di ***interfacce per l'utente dell'euro digitale*** e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale***, nonché ai fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto,*** l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software ***che sono*** necessarie per ***l'elaborazione e l'esecuzione sicure***, a condizioni ***in cui l'accesso sia equo, ragionevole*** e non ***discriminatorio,*** delle transazioni ***di pagamento*** in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità ***e non dipendono dai servizi offerti dai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica***.

[47] ***Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio,***

dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 1270
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end ***e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale*** l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.
[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).	[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 1271
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per ***conservare e trasferire***, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ***i dati per l'elaborazione*** delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972***[1]*** consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale ***nonché ai fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto,*** l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software ***che sono*** necessarie per ***l'elaborazione e l'esecuzione sicure***, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, delle transazioni ***di pagamento*** in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità***, senza alcuna commissione***. ***Le condizioni di accesso non dipendono dai servizi offerti dai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica[1 bis].***
[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del	***[1 bis] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).***

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 1272
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per ***conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie***, ***i dati per*** l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale ***nonché ai fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto,*** l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per l'elaborazione ***e l'esecuzione*** delle transazioni ***di pagamento*** in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità**.** ***Le condizioni di accesso non comprendono alcuna spesa e non dipendono dai servizi offerti dai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica***. ***Le***

	componenti del dispositivo proprietarie, comprese le funzioni che consentono l'apertura di un portafoglio attraverso un pulsante dedicato o analoghi sistemi "tap-to-pay", sono messe a disposizione di tutti i fornitori di portafoglio, garantendo un accesso equo e non discriminatorio alle funzionalità essenziali.
	Qualsiasi portafoglio che accetti mezzi di pagamento comparabili all'euro digitale consente inoltre l'integrazione e l'interoperabilità dei servizi di pagamento online in euro digitale;
[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).	[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 1273
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale ***nonché ai fornitori terzi di assistenza***

componenti hardware e software necessarie per ***conservare e trasferire***, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ***i dati per l'elaborazione*** delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.

tecnica che agiscono per loro conto, l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software ***che sono*** necessarie per ***l'elaborazione e l'esecuzione sicure***, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, delle transazioni ***di pagamento*** in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità, ***senza commissioni***. ***Le condizioni di accesso non dipendono dai servizi offerti dai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili né dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.***

[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 1274
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le componenti fondamentali dell'infrastruttura dell'euro digitale consentono trasparenza e controlli di sicurezza indipendenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la trasparenza, la verificabilità e la sicurezza dell'infrastruttura dell'euro digitale. Le componenti fondamentali consentono la verifica indipendente, riducono

i rischi tecnologici sistemici e contribuiscono alla sovranità tecnologica e alla resilienza dell'Unione.

Emendamento 1275
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 non è impedito di adottare le misure strettamente necessarie e proporzionate per garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità delle componenti hardware e software interessate dall'obbligo di interoperabilità, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1276
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 non è impedito di adottare le misure strettamente necessarie e proporzionate per garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità delle componenti hardware e software interessate dall'obbligo di interoperabilità, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1277
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al*** paragrafo ***1 non è impedito di adottare le misure strettamente necessarie e proporzionate*** per garantire che ***l'interoperabilità non comprometta l'integrità delle componenti hardware e software interessate dall'obbligo di interoperabilità, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate***.	2. ***Nell'ambito delle misure, norme e standard dettagliati di cui all'articolo 5,*** paragrafo ***2, la Banca centrale europea adotta norme di riferimento, specifiche tecniche e procedure relative al software e all'hardware*** per garantire che ***i prestatori di servizi di pagamento possano trattare in modo sicuro le operazioni di pagamento in euro digitale online e offline. La Banca centrale europea adotta le norme di riferimento, le specifiche tecniche e le procedure entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento***.

Or. en

Emendamento 1278
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'ambito delle misure, norme e standard dettagliati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Banca centrale europea adotta norme di riferimento, specifiche tecniche e procedure relative al software e all'hardware che garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento possano trattare in modo sicuro le operazioni di pagamento in euro digitale online e

offline. La Banca centrale europea adotta le norme di riferimento, le specifiche tecniche e le procedure entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Or. en

Emendamento 1279
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'ambito delle misure, norme e standard dettagliati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Banca centrale europea adotta norme di riferimento, specifiche tecniche e procedure relative al software e all'hardware che garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento possano trattare in modo sicuro le operazioni di pagamento in euro digitale online e offline. La Banca centrale europea adotta le norme di riferimento, le specifiche tecniche e le procedure entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Or. en

Emendamento 1280
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'ambito delle misure, norme e standard dettagliati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Banca centrale europea adotta norme di riferimento, specifiche tecniche e procedure relative al software e all'hardware che garantiscono che i

	prestatori di servizi di pagamento possano trattare in modo sicuro le operazioni di pagamento in euro digitale online e offline. La Banca centrale europea adotta le norme di riferimento, le specifiche tecniche e le procedure entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Or. en

Emendamento 1281
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 bis
	Nell'ambito delle misure, norme e standard dettagliati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Banca centrale europea adotta norme di riferimento, specifiche tecniche e procedure relative al software e all'hardware che garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento possano trattare in modo sicuro le operazioni di pagamento in euro digitale online e offline. La Banca centrale europea adotta le norme di riferimento, le specifiche tecniche e le procedure entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Or. en

Emendamento 1282
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini dell'applicazione di	3. Ai fini dell'applicazione di

condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a norma del paragrafo 1, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 pubblicano condizioni generali di interoperabilità e di accesso efficaci. Tali condizioni generali comprendono un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie basato nell'Unione europea. ***Il*** meccanismo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto di presentare ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.

condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a norma del paragrafo 1, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 pubblicano condizioni generali di interoperabilità e di accesso efficaci. ***Essi rendono pubblicamente disponibili le condizioni generali di interoperabilità e di accesso di cui al presente paragrafo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*** Tali condizioni generali comprendono un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie basato nell'Unione europea. ***La decisione del*** meccanismo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto di presentare ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale. ***L'organismo competente per la risoluzione delle controversie adotta la propria decisione su una questione sottopostagli entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta presentata a norma del presente paragrafo. La decisione è adottata per iscritto o su un supporto durevole ed è suffragata da una motivazione.***

Or. en

Emendamento 1283
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di garantire l'interoperabilità e l'accesso effettivi ai prestatori di servizi front-end, ai fornitori di portafogli europei di identità digitale e ai fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto a norma del

paragrafo 1, alla Commissione, con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le misure che i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 devono attuare al fine di rispettare efficacemente gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39.

I produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 rispettano le norme, le specifiche tecniche e le procedure di cui al paragrafo 3 bis, e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 ter.

Or. en

Emendamento 1284
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 33 - paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di garantire l'interoperabilità e l'accesso effettivi ai prestatori di servizi front-end, ai fornitori di portafogli europei di identità digitale e ai fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto a norma del paragrafo 1, alla Commissione, con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le misure che i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 devono attuare al fine di rispettare efficacemente gli obblighi di

cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39. La Commissione adotta gli atti di esecuzione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1285
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 33 - paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di garantire l'interoperabilità e l'accesso effettivi ai prestatori di servizi front-end, ai fornitori di portafogli europei di identità digitale e ai fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto a norma del paragrafo 1, alla Commissione, con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le misure che i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 devono attuare al fine di rispettare efficacemente gli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39. La Commissione adotta gli atti di esecuzione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1286
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 33 - paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di garantire l'interoperabilità e l'accesso effettivi per i fornitori di interfacce utente dell'euro digitale, i fornitori di portafogli europei di identità digitale e i fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto a norma del paragrafo 1, alla Commissione, con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le misure che i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 devono attuare al fine di rispettare efficacemente gli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39. La Commissione adotta gli atti di esecuzione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1287
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 ter
	Al fine di garantire l'interoperabilità e l'accesso effettivi ai prestatori di servizi front-end, ai fornitori di portafogli europei di identità digitale e ai fornitori terzi di assistenza tecnica che agiscono per loro conto a norma del paragrafo 1, alla Commissione, con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, è conferito

il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le misure che i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 devono attuare al fine di rispettare efficacemente gli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39. La Commissione adotta gli atti di esecuzione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1288
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 quater
	I produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 rispettano le norme, le specifiche tecniche e le procedure di cui al paragrafo 4, e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4 bis.

Or. en

Emendamento 1289
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. I produttori di apparecchiature originali di dispositivi

mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 rispettano le norme, le specifiche tecniche e le procedure di cui al paragrafo 3 bis, e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 ter.

Or. en

Emendamento 1290
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. I produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 rispettano le norme, le specifiche tecniche e le procedure di cui al paragrafo 3 bis, e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 ter.

Or. en

Emendamento 1291
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione verifica la conformità agli obblighi da parte dei produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 e, a tal fine, coopera con la Banca centrale europea.

La Commissione stabilisce le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente articolo e adotta tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tali norme, compresa l'autorizzazione ad accedere ai dati necessari.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 1292
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Oltre agli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 7, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 rispettano le norme, le specifiche tecniche e le procedure di cui al paragrafo 4 e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1293
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. Ai fini dell'applicazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a norma del paragrafo 1,

entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano ulteriormente il significato e l'applicazione concreta delle condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie di cui al paragrafo 1, compresa l'ulteriore specificazione dei criteri da rispettare per determinare se le condizioni sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39.

Or. en

Emendamento 1294
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 sexies. La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti designate per garantire il rispetto del presente articolo a norma dell'articolo 6, coordina a livello dell'Unione la vigilanza e l'applicazione del presente articolo. A tal fine, la Commissione agevola la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità e può, se del caso, emanare orientamenti, raccomandazioni o pareri per garantire l'applicazione coerente del presente articolo in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 1295
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 sexies. La Commissione stabilisce le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente articolo e adotta tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tali norme, compresa l'autorizzazione ad accedere ai dati necessari. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 1296
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 quinquies
	La Commissione verifica la conformità agli obblighi da parte dei produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 e, a tal fine, coopera con la Banca centrale europea. La Commissione stabilisce le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente articolo e adotta tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tali norme, compresa l'autorizzazione ad accedere ai dati necessari. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 1297
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. La Commissione verifica la conformità agli obblighi da parte dei produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 e, a tal fine, coopera con la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1298
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento ***svolgono un compito di interesse pubblico*** quando trattano dati personali per le finalità seguenti:	I prestatori di servizi di pagamento ***ottemperano a un obbligo giuridico a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR,*** quando trattano dati personali ***che sono strettamente necessari*** per le finalità seguenti:

Or. en

Emendamento 1299
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento ***svolgono un compito di interesse pubblico*** quando trattano dati personali per le finalità seguenti:	I prestatori di servizi di pagamento ***ottemperano a un obbligo giuridico*** quando trattano dati personali ***che sono strettamente necessari*** per le finalità seguenti:

Or. en

Motivazione

La base giuridica adeguata è ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR, dato che i prestatori di servizi di pagamento non sono autorità pubbliche. Parere congiunto EDPB/GEPD 02/2023, paragrafo 71

Emendamento 1300
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento svolgono un compito di interesse pubblico ***quando trattano dati personali per le*** finalità seguenti:	I prestatori di servizi di pagamento ***trattano i dati personali esclusivamente quando*** svolgono un compito di interesse pubblico***, limitato alle*** finalità seguenti:

Or. en

Emendamento 1301
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento svolgono un compito di interesse pubblico quando trattano dati personali per le finalità seguenti:	I prestatori di servizi di pagamento svolgono un compito di interesse pubblico quando trattano dati personali ***esclusivamente*** per le finalità seguenti:

Or. en

Emendamento 1302
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'applicazione di limiti, compresa la verifica dell'esistenza di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nessun limite, come con il contante.

Emendamento 1303
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'applicazione di limiti***, compresa la verifica dell'esistenza di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16***;	a) l'applicazione di limiti;

Or. en

Emendamento 1304
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***la fornitura dell'euro digitale offline, comprese*** la registrazione e la cancellazione dei dispositivi di conservazione locale di cui all'allegato I,	c) la registrazione e la cancellazione dei dispositivi di conservazione locale di cui all'allegato I, lettera b)***, per la fornitura***

lettera b);	***dell'euro digitale offline***;

Or. en

Emendamento 1305
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la fornitura dell'euro digitale offline, comprese la registrazione e la cancellazione dei dispositivi di conservazione locale ***di cui all'allegato I, lettera b)***;	c) la fornitura dell'euro digitale offline, comprese la registrazione e la cancellazione dei dispositivi di conservazione locale;

Or. en

Emendamento 1306
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la prevenzione delle frodi;

Or. en

Emendamento 1307
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento

relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 - COM(2023) 367 final], non è consentito l'utilizzo, l'accesso o la conservazione da parte di terzi dei dati personali relativi ai conti in euro digitale.

Or. en

Motivazione

Le finalità del trattamento dovrebbero essere limitate agli obblighi giuridici e non vi dovrebbero essere ulteriori trattamenti per altre finalità né condivisione dei dati con terzi (servizi bancari aperti).

Emendamento 1308
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per la fornitura dell'euro digitale offline, il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento è limitato al conferimento e al prelievo di fondi a norma dell'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.	Per la fornitura dell'euro digitale offline ***e per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online al di sotto di un limite di transazione di cui all'articolo 37, paragrafo 5***, il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento è limitato al conferimento e al prelievo di fondi a norma dell'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.

Or. en

Emendamento 1309
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per la fornitura dell'euro digitale offline, il	Per la fornitura dell'euro digitale offline, il

trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento è limitato al conferimento e al prelievo di fondi a norma dell'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.	trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento è limitato al conferimento e al prelievo di fondi a norma dell'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5. ***Il principio della tutela della vita privata è mantenuto in ogni momento.***

Or. en

Emendamento 1310
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per la fornitura dell'euro digitale offline, il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento è limitato al conferimento e al prelievo di fondi a norma dell'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.	Per la fornitura dell'euro digitale offline, il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento è limitato al conferimento e al prelievo di fondi a norma dell'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5. ***Non è consentito alcun trattamento ulteriore dei dati personali.***

Or. en

Emendamento 1311
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La progettazione dell'infrastruttura dell'euro digitale, "all'ingrosso" o offline, garantisce che i dati personali degli utenti siano ridotti al minimo, pseudonimizzati o cifrati in tutte le fasi. Né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali hanno accesso ai dati delle transazioni non cifrati connessi a una persona fisica identificata

o identificabile.

Or. en

Emendamento 1312
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tutti i dati personali non trattati per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), sono gestiti conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 1313
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), del presente articolo, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per definire tutti i tipi di dati. Tali tipi di dati sono stabiliti nell'allegato III.

Or. en

Motivazione

È opportuno specificare anche queste categorie di dati (parere congiunto EDPB/GEPD 02/2023, paragrafo 76).

Emendamento 1314

Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato III.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1315
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato III.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe avvenire attraverso la legislazione di primo livello.

Emendamento 1316
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento sono considerati titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.	I prestatori di servizi di pagamento sono considerati titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda le finalità di

Se un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento è collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, tali prestatori di servizi di pagamento sono contitolari del trattamento.	cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1317
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non ***identifichino*** direttamente ***i*** singoli utenti dell'euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non ***possano più essere attribuiti*** direttamente ***e indirettamente ai*** singoli utenti dell'euro digitale ***senza l'impiego di informazioni supplementari***.

Or. en

Motivazione

Parere congiunto EDPB/GEPD 02/2023, paragrafo 78

Emendamento 1318
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino ***direttamente*** i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino i singoli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1319
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale. ***Il Comitato europeo per la protezione dei dati, in consultazione con la Banca centrale europea, emana orientamenti relativi all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, comprese le tecniche di anonimizzazione, per garantire la conformità del presente articolo con il regolamento 2016/679. Si deve dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2016/679 di tale trattamento.***

Or. en

Emendamento 1320
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate ***e aggiornate***, comprese misure ***generali*** di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***Tali misure sono soggette a riesame e aggiornamento periodici per garantire che la tutela della vita privata rimanga al livello più avanzato e completo.***

Or. en

Emendamento 1321
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale ***e per garantire che i dati sugli utenti dell'euro digitale non siano mai trasferiti illecitamente ad autorità o soggetti di paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 1322
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1323
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il presente articolo lascia impregiudicati i servizi di pagamento in euro digitale supplementari sviluppati e forniti dai prestatori di servizi di pagamento in aggiunta ai servizi di pagamento di base in euro digitale, riguardo ai quali si applicherebbe l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b) del regolamento (UE) 2016/679, considerando che tali servizi sono soggetti alla direttiva (UE) 2015/2366.

Or. en

Emendamento 1324
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le finalità del trattamento sono limitate agli obblighi giuridici e non vi sono ulteriori trattamenti per altre finalità né condivisione dei dati con terzi.

Or. en

Emendamento 1325
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini dell'autenticazione e identificazione e in linea con i principi della minimizzazione dei dati e della protezione della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui al regolamento (UE) 2016/679, i prestatori di servizi di pagamento forniscono per impostazione predefinita metodi di autenticazione e identificazione che non ricorrono ai dati biometrici.

Or. en

Motivazione

Per limitare l'uso di dati personali sensibili, in questo caso dati biometrici, l'autenticazione e l'identificazione funzionano per impostazione predefinita senza l'impiego di dati biometrici.

Emendamento 1326

Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 - paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Ai fini dell'autenticazione e identificazione e in linea con i principi della minimizzazione dei dati e della protezione della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui al regolamento (UE) 2016/679, i prestatori di servizi di pagamento forniscono per impostazione predefinita metodi di autenticazione e identificazione che non ricorrono ai dati biometrici.

Or. en

Emendamento 1327
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La Banca centrale europea e le*** banche centrali nazionali ***svolgono un compito di interesse pubblico o esercitano pubblici poteri*** quando ***trattano dati personali per le finalità seguenti:***	1. ***Le infrastrutture dell'euro digitale sono progettate in maniera tale che nessun dato personale di persone fisiche sia accessibile alla BCE, alle*** banche centrali nazionali***, o a intermediari, se non*** quando ***strettamente necessario per ottemperare agli obblighi AML/CFT conformemente al diritto dell'UE.*** ***Sono necessarie la pseudonimizzazione, la cifratura e, se del caso, tecniche crittografiche che tutelino la vita privata, come il protocollo a conoscenza zero.*** ***Il trattamento dei dati deve essere pienamente conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.***

Or. en

Emendamento 1328
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) regolare le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online;	b) regolare le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online***, senza poter accedere o calcolare i saldi dell'utente finale e senza poter accedere ai dati dell'operazione***;

Or. en

Emendamento 1329
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato IV.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli aggiornamenti degli allegati dovrebbero essere apportati tramite una modifica del regolamento, non tramite un atto delegato.

Emendamento 1330
Regina Doherty

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure ***generali*** di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***La protezione della vita privata è di fondamentale importanza in ogni momento. Tali misure sono soggette a revisione e aggiornamento periodici per garantire che la tutela della vita privata rimanga al livello più avanzato e completo.***

Or. en

Emendamento 1331
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1332
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1333
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Al fine di ***sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di*** assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un ***punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4)***. La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure	8. Al fine di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un ***sistema decentrato basato sul calcolo multiparte sicuro***. La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di

di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale.

servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale.

Or. en

Motivazione

A seguito della soppressione dell'articolo 16 e del sistema decentrato ai sensi del parere congiunto EDPB/GEPD 02/2023, paragrafo 40.

Emendamento 1334
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di	8. Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di

servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale.

servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. ***All'atto di istituire il punto di accesso unico, l'Eurosistema garantisce che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nelle sue caratteristiche tecniche e operative a norma dell'articolo 24 bis.***

Or. en

Emendamento 1335
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale.	8. Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure ***generali*** di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. ***Tali misure sono soggette a riesame e aggiornamento***

	periodici per garantire che la tutela della vita privata rimanga al livello più avanzato e completo.

Or. en

Emendamento 1336
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora la Banca centrale europea decida di affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 a prestatori di servizi di supporto, i prestatori di servizi di supporto forniscono servizi relativi ai pagamenti a tutti i prestatori di servizi di pagamento. In tale situazione i prestatori di servizi di pagamento ***svolgono un compito di interesse pubblico*** quando ***trattano dati personali per le*** finalità seguenti:	1. Qualora la Banca centrale europea decida di affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 a prestatori di servizi di supporto, i prestatori di servizi di supporto forniscono servizi relativi ai pagamenti a tutti i prestatori di servizi di pagamento. In tale situazione i prestatori di servizi di pagamento ***trattano i dati personali esclusivamente*** quando ***svolgono un compito di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, che è limitato alle*** finalità seguenti:

Or. en

Motivazione

Parere congiunto EDPB/GEPD 02/2023, paragrafo 87

Emendamento 1337
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera b) il trattamento è limitato ai dati necessari per la prevenzione e l'individuazione delle

frodi tra i prestatori di servizi di pagamento; la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per definire i tipi di dati personali. Tali tipi di dati sono stabiliti nell'allegato V.

Or. en

Motivazione

L'EDPB e il GEPD rilevano l'assenza di un elenco di categorie di dati personali che i prestatori di servizi di supporto devono trattare quando effettuano lo scambio di messaggi per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della proposta nonché l'assenza di un chiarimento riguardo a chi fornirebbe tali informazioni. L'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto di aggiungere detti chiarimenti all'allegato V.

Emendamento 1338
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure ***generali*** di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***Tali misure sono soggette a riesame e aggiornamento periodici per garantire che la tutela della vita privata rimanga al livello più avanzato e completo.***

Or. en

Emendamento 1339
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1340
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1341
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I prestatori di servizi di supporto designati ai sensi del presente articolo sono soggetti [alla direttiva e al regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario].

Or. en

Motivazione

Quando gestiscono controversie o frodi, i servizi di supporto hanno a che fare con dati personali sensibili. I dati personali dei consumatori devono essere tenuti al sicuro, pertanto i servizi di supporto dovrebbero essere soggetti alla legislazione dell'UE relativa alla resilienza operativa digitale (DORA)

Emendamento 1342
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prestatori di servizi di supporto sono considerati titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali di nominare gli operatori di servizi relativi ai pagamenti per tutti i prestatori di servizi di pagamento e di controllare il livello di prestazione dei servizi senza trattare dati personali.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Parere congiunto EDPB/GEPD 02/2023, paragrafo 84: "i colegislatori sono invitati a rimuovere dall'articolo 36, paragrafo 5, la qualifica dei prestatori di servizi di supporto quali titolari del trattamento in tutti i casi, dato che tale qualifica dovrà essere valutata in una fase successiva alla luce dei compiti effettivi affidati dalla BCE ai prestatori di servizi di supporto

in relazione agli articoli 27 e 32 della proposta nonché con riferimento agli orientamenti dell'EDPB e del GEPD in merito ai concetti di titolare e responsabile del trattamento".

Emendamento 1343
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 36 bis
	Salvaguardie dell'euro digitale offline
	Le operazioni in euro digitale offline sono concepite in modo da garantire il massimo anonimato, equivalente al contante nella misura più tecnologicamente possibile.
	I dispositivi che consentono la conservazione di euro digitale offline:
	a) non conservano alcuna cronologia delle operazioni a lungo termine al di là delle salvaguardie tecniche che impediscono la doppia spesa;
	b) non consentono la profilazione, la geolocalizzazione, l'analisi comportamentale o l'uso incrociato degli identificatori del dispositivo;
	c) consentono il ripristino o la cancellazione dei dati memorizzati dall'utente. L'accesso a tutti i dati relativi alle transazioni offline a fini AML/CFT può avvenire solo previa autorizzazione giudiziaria.

Or. en

Emendamento 1344
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 36 ter
	Posizione dei dati
	Tutti i dati relativi alle transazioni, le chiavi crittografiche e i componenti del registro devono essere conservati ed elaborati esclusivamente all'interno dell'Unione. I trasferimenti transfrontalieri sono vietati a meno che la Commissione non confermi l'esistenza di un livello di protezione equivalente.

Or. en

Emendamento 1345
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norme antiriciclaggio applicabili alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline	Norme antiriciclaggio applicabili alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate ***online e*** offline

Or. en

Emendamento 1346
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norme antiriciclaggio applicabili alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline	Norme antiriciclaggio applicabili alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline ***e di modesto valore online***

Or. en

Emendamento 1347
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norme antiriciclaggio applicabili alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline	Norme antiriciclaggio applicabili alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline ***e di modesto valore***

Or. en

Emendamento 1348
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. I prestatori di servizi di pagamento non conservano i dati relativi alle operazioni di pagamento online in euro digitale che non superano una soglia di modesto valore, da definire mediante atti delegati basati su una valutazione del rischio a norma del paragrafo 6, purché soddisfino le seguenti condizioni di attenuazione del rischio:
	a) l'operazione non sembra essere collegata ad altre operazioni che superano la soglia massima;
	b) il conferimento e il prelievo di fondi non sono stati effettuati in contanti o in moneta elettronica anonima;
	c) il prestatore di servizi di servizi di pagamento non ha ragionevoli motivi di sospettare un caso di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Or. en

Emendamento 1349
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 bis. I prestatori di servizi di pagamento applicano online un approccio a più livelli per l'on-boarding e l'autorizzazione dei pagamenti che applicherebbe diversi livelli di controllo alle operazioni in base al rischio. Al fine di garantire un accesso effettivo all'euro digitale come per i gruppi vulnerabili di cui all'articolo 14, paragrafo 5, i prestatori di servizi di pagamento sono esentati dall'applicazione, in tutto o in parte, delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20 del regolamento antiriciclaggio, qualora siano soddisfatte condizioni specifiche di attenuazione dei rischi:
	a) lo strumento di pagamento è utilizzato e non supera le soglie specificate conformemente al paragrafo 5 per il valore massimo aggregato delle operazioni e per l'importo massimo di euro conservati nel conto;
	b) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
	c) non vi sono ragionevoli motivi di sospettare un caso di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
	Ciò non pregiudica l'esclusione dagli obblighi di tracciabilità di determinati strumenti o dispositivi di pagamento alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113 [regolamento sul trasferimento di fondi].

Or. en

Emendamento 1350
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 - paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 ter. I prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari che offrono portafogli in euro digitale forniscono un approccio graduale per l'on-boarding e l'autorizzazione dei pagamenti che applicherebbe diversi livelli di controllo alle operazioni in base al rischio.
	Al fine di garantire un accesso effettivo all'euro digitale per i gruppi vulnerabili di cui all'articolo 14, paragrafo 5, i prestatori di servizi di pagamento sono esentati dall'applicazione, in tutto o in parte, delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20 del regolamento antiriciclaggio, qualora siano soddisfatte condizioni specifiche di attenuazione dei rischi:
	a) lo strumento di pagamento è utilizzato come strumento di pagamento di modesto valore e non supera le soglie specificate conformemente al paragrafo 5 per il valore massimo aggregato delle operazioni e per l'importo massimo di euro conservati nel conto;
	b) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
	c) non vi sono ragionevoli motivi di sospettare un caso di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Or. en

Emendamento 1351

Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento applicano i paragrafi da 2 a ***6*** alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.	1. I prestatori di servizi di pagamento applicano i paragrafi da 2 a ***4*** alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. ***I prestatori di servizi di pagamento applicano i paragrafi da 2 a 4 alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e alle operazioni online di importo inferiore a 100 EUR.***

Or. en

Motivazione

Le operazioni online di modesto valore e a basso rischio dovrebbero beneficiare di un regime meno rigoroso.

Emendamento 1352
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento applicano i paragrafi da 2 a 6 alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.	1. I prestatori di servizi di pagamento applicano i paragrafi da 2 a 6 alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. ***I prestatori di servizi di pagamento che sono stati identificati dall'AMLA o dall'autorità di vigilanza competente a norma della direttiva (UE) 2024/1640 come esposti a un elevato rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo non prestano servizi di pagamento offline.***

Or. en

Emendamento 1353
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento applicano i paragrafi da 2 a 6 alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.	1. I prestatori di servizi di pagamento applicano i paragrafi da 2 a 6 alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline ***e alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online che sono al di sotto del limite di transazione di cui al paragrafo 5***.

Or. en

Emendamento 1354
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati sulle operazioni non sono ***conservati*** dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.	2. I dati sulle operazioni ***relativi a operazioni in euro digitale effettuate offline*** non sono ***accessibili, memorizzati e trattati*** dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali ***e non sono memorizzati su dispositivi di conservazione locale***.

Or. en

Emendamento 1355
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati sulle operazioni non sono ***conservati*** dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.	2. I dati sulle operazioni ***di pagamento relativi a operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline*** non sono ***trattati*** dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.

Or. en

Emendamento 1356
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati sulle operazioni non sono ***conservati*** dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.	2. I dati sulle operazioni non sono ***accessibili, memorizzati o trattati*** dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.

Or. en

Emendamento 1357
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento conservano i dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi per la conservazione degli euro digitali sugli strumenti di pagamento conformemente all'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849 e alle disposizioni nazionali di recepimento di tale articolo. I prestatori di servizi di pagamento, su richiesta, mettono tali dati	***soppresso***

a disposizione dell'unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti di cui all'articolo 2, punto 31), del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].

Or. en

Motivazione

L'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849 si applica solo agli enti obbligati come le banche, non alle operazioni in contanti in generale. Lo stesso dovrebbe valere per i pagamenti in euro digitale effettuati offline.

Emendamento 1358
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del paragrafo 3, per dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi si intendono le informazioni seguenti:	***soppresso***
a) l'importo conferito o prelevato;	
b) l'identificativo del dispositivo di conservazione locale per il pagamento in euro digitale effettuato offline;	
c) la data e l'ora dell'operazione di conferimento e di prelievo di fondi;	
d) i numeri di conto utilizzati per il conferimento e il prelievo di fondi.	

Or. en

Motivazione

A seguito della soppressione del paragrafo 3.

Emendamento 1359
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I limiti di transazione e di detenzione dovrebbero essere stabiliti dal legislatore.

Emendamento 1360
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il diritto dell'UE non prevede neppure limiti per le operazioni o limiti di detenzione per il contante.

Emendamento 1361
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione che fissano*** limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. ***Tali*** atti ***di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39***.	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati per fissare:***
	a) la soglia per le operazioni di pagamento in euro digitale di modesto valore e le condizioni di attenuazione;
	b) limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione.
	La Commissione esamina periodicamente gli atti ***delegati per garantire che le pertinenti soglie rimangano adeguate al livello di rischio di riciclaggio di denaro e all'obiettivo di garantire l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale***.

Or. en

Emendamento 1362
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. ***Tali*** atti ***di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'***articolo ***39***.	5. Alla Commissione è conferito il potere***, conformemente all'articolo 38,*** di adottare atti ***delegati*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. ***Al fine di definire il limite di transazione per le operazioni di pagamento in euro digitale online di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di***

adottare atti ***delegati secondo l'***articolo ***38***.

Or. en

Emendamento 1363
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati ***secondo la procedura d'esame di cui all'***articolo ***39***.	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti ***delegati*** sono adottati ***conformemente all'***articolo ***38***.

Or. en

Emendamento 1364
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'AMLA formula una raccomandazione alla Commissione europea per specificare:
	a) la soglia raccomandata e le misure di attenuazione dei rischi per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online di modesto valore;
	b) l'importo massimo raccomandato per le operazioni offline;
	c) i limiti aggregati raccomandati sul valore totale delle operazioni offline in un periodo definito, comprese le soglie

mensili;

d) le disponibilità massime raccomandate consentite offline;

e) le condizioni di attenuazione dei rischi alle quali può essere applicata la dovuta diligenza semplificata o l'esenzione dagli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela in relazione allo strumento di pagamento offline.

Or. en

Emendamento 1365
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I limiti di transazione e di detenzione dovrebbero essere stabiliti dal legislatore.

Emendamento 1366
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il diritto dell'UE non prevede neppure limiti per le operazioni o limiti di detenzione per il contante.

Emendamento 1367
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto ***in particolare di quanto segue:***	I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto ***della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, delle pertinenti raccomandazioni internazionali e dell'obiettivo di garantire l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale. Il trattamento dei dati personali per le operazioni in euro digitale è strettamente limitato a quanto tecnicamente indispensabile per il regolamento. È esplicitamente vietata qualsiasi forma di profilazione, analisi comportamentale o tracciamento a lungo termine dei singoli***

	comportamenti di pagamento. Le operazioni in euro digitale offline garantiscono un livello di tutela della vita privata equivalente ai pagamenti in contanti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la tutela dei diritti fondamentali degli utenti dell'euro digitale introducendo rigorosi obblighi di minimizzazione dei dati e vietando esplicitamente la profilazione, l'analisi comportamentale e il tracciamento a lungo termine. Impedisce la creazione di set di dati comportamentali centralizzati mantenendo nel contempo gli obiettivi in materia di AML/CFT.

Emendamento 1368
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***di esecuzione*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:	I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***delegati*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto ***delle raccomandazioni dell'AMLA e*** in particolare di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1369
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***di esecuzione*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:	I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline ***e online*** come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***delegati*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1370
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***di esecuzione*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:	I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***delegati*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1371
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi dell'euro	***soppresso***

digitale connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'ambito del conferimento e del prelievo di fondi tramite uno strumento di pagamento;

Or. en

Motivazione

Non è necessario in quanto è stato inserito nell'emendamento 15.

Emendamento 1372
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi dell'euro digitale connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'ambito del conferimento e del prelievo di fondi tramite uno strumento di pagamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1373
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi dell'euro digitale connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'ambito del conferimento e del prelievo di fondi tramite uno strumento di pagamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1374
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le raccomandazioni e le relazioni pertinenti elaborate dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è necessario in quanto è stato inserito nell'emendamento 15.

Emendamento 1375
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le raccomandazioni e le relazioni pertinenti elaborate dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1376
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le raccomandazioni e le relazioni pertinenti elaborate dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1377
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'obiettivo di garantire l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è necessario in quanto è stato inserito nell'emendamento 15.

Emendamento 1378
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'obiettivo di garantire l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1379
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'obiettivo di garantire l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1380
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'obiettivo di introdurre uno strumento di pagamento che offra un livello di tutela della vita privata analogo alle banconote e al contante.

Or. en

Emendamento 1381
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere che valuti il livello delle minacce di	***soppresso***

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 1382
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere che valuti il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1383
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), la Commissione ***può chiedere all'AMLA di adottare un parere che valuti il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.***	La Commissione ***adotta gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 e 5, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1384
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere che valuti il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione ***può consultare*** il comitato europeo per la protezione dei dati.	Ai fini della lettera a), la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere che valuti il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline ***e online*** e le sue vulnerabilità. La Commissione ***consulta*** il comitato europeo per la protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 1385
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro un anno dalla prima emissione dell'euro digitale e previa consultazione dell'AMLA e dell'EDPB, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo e sulle vulnerabilità e i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle operazioni in euro digitale, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
	La relazione contiene, tra l'altro:
	a) una valutazione delle vulnerabilità e dei rischi residui di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi alle operazioni in euro digitale che

beneficiano di una maggiore riservatezza;

b) una valutazione delle vulnerabilità e dei rischi residui dell'euro digitale connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'ambito del conferimento e del prelievo di fondi tramite uno strumento di pagamento;

c) una valutazione dell'utilizzabilità e dell'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale.

Or. en

Emendamento 1386
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Capo IX bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Capo IX bis
	Resilienza e preparazione ai pagamenti in euro digitale
	Articolo 37 bis
	Possibilità di adottare determinate misure in circostanze eccezionali
	Una o più delle seguenti misure possono essere adottate a norma delle disposizioni del presente capo, a seconda dei casi, in situazioni in cui vi è una perturbazione diffusa e grave della continuità dei pagamenti digitali, compresi i pagamenti in euro digitale, o un rischio credibile e imminente di tale perturbazione che colpisce o minaccia di colpire, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro:
	a) innalzamento dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione;
	b) trasferimento di emergenza;
	c) miglioramento della distribuzione dell'euro digitale.

Le misure di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono limitate nel tempo, debitamente giustificate e proporzionate. Le misure sono applicate durante il periodo di tempo necessario in considerazione delle circostanze eccezionali in questione.

Articolo 37 ter

Procedure per l'innalzamento dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione

1. Nelle circostanze di cui all'articolo 37 bis, uno o più Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di innalzamento temporaneo dei limiti applicabili ai limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione, entro i limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore di cui all'articolo 16. Tale richiesta specifica ed è limitata alle pertinenti categorie di utenti sotto la giurisdizione dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti e contiene i motivi che giustificano tale misura e la data di inizio e di fine previste per la sua applicazione. La durata della misura non può superare i tre mesi. Alla scadenza di tale termine, lo Stato membro interessato può presentare una nuova richiesta a norma del presente articolo, ove debitamente giustificato.

2. La Banca centrale europea e gli Stati membri diversi da quelli che richiedono la misura di cui al paragrafo 1 possono presentare il loro parere sulla misura proposta senza indebito ritardo e in ogni caso entro un termine di 24 ore dalla notifica della richiesta da parte della Commissione.

3. Se sussistono le circostanze di cui all'articolo 37 bis e sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo per l'adozione della misura, la Commissione, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri di cui al paragrafo 2, adotta il suo atto di esecuzione che

stabilisce l'innalzamento temporaneo dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione, l'ambito di applicazione, compresa l'applicazione territoriale, e il calendario di tale aumento, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. In caso di decisione negativa, la Commissione ne fornisce i motivi. Nell'adottare tale atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei principi di cui all'articolo 37, paragrafo 6.

4. La Commissione può adottare tale misura anche di propria iniziativa. Si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 2.

5. La misura cessa di applicarsi alla scadenza del termine previsto nell'atto di esecuzione della Commissione. In casi debitamente giustificati, qualora le circostanze di cui all'articolo 37 bis che giustificano l'adozione della misura continuino ad esistere, cambino o cessino di esistere, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, adotta senza indebito ritardo un nuovo atto di esecuzione a norma del paragrafo 3 che modifica o abroga la misura. Il paragrafo 2 si applica parimenti.

Articolo 37 quater

Trasferimento di emergenza in circostanze eccezionali

1. Nelle circostanze di cui all'articolo 37 bis, uno o più Stati membri possono presentare una richiesta motivata alla Banca centrale europea o alla banca centrale nazionale competente per autorizzare il trasferimento di emergenza all'entità o alle entità designate da tali Stati membri a norma dell'articolo 37 quinquies se, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la misura è giustificata e proporzionata per il conseguimento di

uno o più dei seguenti obiettivi:

a) garantire la continuità delle funzioni di pagamento in euro digitale;

b) proteggere l'accesso degli utenti dell'euro digitale alle proprie disponibilità in euro digitale.

2. Ai fini del presente articolo, per trasferimento di emergenza si intende un'autorizzazione al trasferimento della fornitura di servizi di pagamento e di convenzionamento obbligatori in euro digitale, di cui all'allegato II e all'allegato II bis, da uno o più prestatori di servizi di pagamento a uno o più altri prestatori di servizi di pagamento designati dallo Stato membro a norma dell'articolo 37 quinquies, paragrafo 1. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente effettua il trasferimento di emergenza al momento della notifica di tale autorizzazione, senza indebito ritardo e senza la necessità di scambiare informazioni con il prestatore di servizi di pagamento non disponibile.

3. La Banca centrale europea o la banca centrale nazionale competente possono discutere con lo Stato membro richiedente le misure proporzionate da adottare. Essi rifiutano di autorizzare il trasferimento di emergenza solo se tale autorizzazione non è giustificata alla luce del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

4. Il trasferimento di emergenza a norma del presente articolo è una misura temporanea. Esso si applica solo finché la misura è giustificata alla luce del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Qualora le circostanze di cui all'articolo 37 bis che giustificano l'adozione della misura cambino o cessino di esistere, la misura è modificata o abrogata secondo gli stessi metodi e procedure che hanno portato alla sua adozione. La durata della misura non può superare i tre mesi. Prima della scadenza di tale periodo, lo Stato membro interessato può presentare una nuova richiesta a norma del presente articolo,

ove debitamente giustificato.

5. Quando il trasferimento di emergenza è effettuato conformemente al presente articolo, il numero di accesso ai pagamenti in euro digitale è mantenuto.

6. All'apertura di un conto di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento chiedono agli utenti dell'euro digitale la loro autorizzazione a condividere, con altre autorità o entità designate a fornire servizi temporanei di pagamento in euro digitale a norma dell'articolo 37 quinquies, le informazioni necessarie per individuare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale al fine di agevolare il trasferimento di emergenza alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli utenti dell'euro digitale possono inoltre decidere di non concedere tale autorizzazione a condividere le informazioni necessarie per identificare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale o di revocarla in qualsiasi momento successivo.

7. I prestatori di servizi di pagamento informano gli utenti dell'euro digitale delle conseguenze della mancata autorizzazione alla condivisione delle informazioni necessarie per individuare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale alle condizioni stabilite nel presente articolo, in particolare l'impossibilità di effettuare il trasferimento di emergenza previsto nel presente articolo.

Articolo 37 quinquies

Miglioramento della distribuzione dell'euro digitale in circostanze eccezionali

Nelle circostanze di cui all'articolo 37 bis, e solo per il tempo giustificato, gli Stati membri possono decidere che una o più autorità o altre entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 forniscano alle persone e alle entità di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), servizi temporanei di pagamento in euro digitale necessari per agevolare la continuità dei servizi di pagamento obbligatori giornalieri in euro digitale.

Articolo 37 sexies

Infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, procedure di recupero, comunicazione e test

1. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale è costituita da siti di trattamento fisicamente separati, che insieme formano un sistema di pagamento in euro digitale resiliente.

2. Un sito di trattamento:

a) è fisicamente situato nell'Unione a una distanza geografica adeguata da un altro sito di trattamento;

b) dispone di risorse, capacità, funzioni e personale adeguati per garantirne l'operabilità; nonché

c) è in grado di garantire la continuità di funzioni di regolamento importanti o critiche in caso di perturbazione, incidente o attacco che comprometta la sicurezza, la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati o dei servizi forniti da un altro sito di trattamento.

3. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dispone di politiche, procedure e metodi documentati per il ripristino e il recupero rapidi ed efficienti di un sito di trattamento. L'attivazione di politiche, procedure e metodi non compromette la sicurezza, la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati relativi all'infrastruttura di

regolamento dell'euro digitale.

4. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dispone di processi per valutare se la perturbazione, l'incidente o l'attacco subito da un sito di trattamento abbia un impatto significativo sull'operabilità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale e, senza indebito ritardo, informa le autorità nazionali e dell'Unione competenti di tale perturbazione, incidente o attacco significativo.

5. La resilienza dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale è periodicamente testata in maniera approfondita. I test condotti rispecchiano l'evoluzione del panorama delle minacce e l'emergere di nuovi rischi.

Or. en

Motivazione

L'articolo 37 bis garantisce che i pagamenti in euro digitale possano continuare anche in caso di gravi perturbazioni, quali catastrofi naturali o gravi incidenti informatici. L'articolo 37 ter garantisce che le persone e le imprese possano continuare a utilizzare l'euro digitale in situazioni eccezionali consentendo innalzamenti temporanei dei limiti dei pagamenti offline e di detenzione. Ciò rende l'euro digitale più pratico in caso di perturbazione rispetto ai normali sistemi di pagamento digitali. L'articolo 37 quater mantiene operativi i pagamenti in euro digitale durante perturbazioni eccezionali consentendo il trasferimento temporaneo a prestatori di servizi di pagamento di ripiego. L'articolo 37 quinquies garantisce che i cittadini possano continuare a utilizzare l'euro digitale durante perturbazioni eccezionali consentendo agli Stati membri di nominare determinate autorità o entità per fornire temporaneamente servizi di pagamento essenziali in euro digitale.

Emendamento 1387
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, ***33,*** 34 ***e*** 35 è conferito	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, ***14,*** 34***,*** 35***, 36, 37 e 38*** è

alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 1388
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 33, 34 ***e*** 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, ***14, 16,*** 33, 34***,*** 35 ***e 37*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 1389
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 33, 34 ***e*** 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 33, 34***,*** 35 ***e 37*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 1390
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli ***11,*** 33, 34 e 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 33, 34 e 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. de

Emendamento 1391
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 33, 34 e 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, ***16,*** 33, 34 e 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 1392
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui agli articoli 11, 33, 34 ***e*** 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa	3. La delega di potere di cui agli articoli 11, ***16,*** 33, 34***,*** 35 ***e 37*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 1393
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui agli articoli 11, 33, 34 ***e*** 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui agli articoli 11, 33, 34***,*** 35 ***e 37*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 1394
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui agli articoli ***11,*** 33, 34 e 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da	3. La delega di potere di cui agli articoli 33, 34 e 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da

una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. de

Emendamento 1395
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta ***il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 e*** gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Motivazione

Parere congiunto EDPB/GEPD 02/2023, paragrafo 99

Emendamento 1396
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta ***il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 e*** gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei

principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 1397
Martin Schirdewan, Martin Günther, Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***I commenti di tali esperti sono messi a disposizione del Parlamento europeo.***

Or. en

Emendamento 1398
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 33, 34 ***e*** 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, ***16,*** 33, 34***,*** 35 ***e 37*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1399
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli ***11,*** 33, 34 e 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 1400
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine la Banca centrale europea ***presenta una relazione in merito allo sviluppo*** dell'euro digitale ***e al suo utilizzo. La relazione riguarda il contributo della Banca centrale europea all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, compresi*** gli ***elementi seguenti***:	***Prima della prevista emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di qualsiasi modifica dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale,*** la Banca centrale europea ***fornisce informazioni complete e trasparenti sulla sua analisi alla base della calibrazione di tali parametri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tali requisiti includono, tra l'altro:*** ***a) informazioni sugli strumenti per***

limitare l'uso dell'euro digitale ***di cui all'articolo 16. Tale divulgazione deve tenere conto del contesto finanziario e monetario prevalente e di qualsiasi modifica prevista che può emergere come conseguenza della digitalizzazione del settore finanziario, comprese le implicazioni di un crescente uso di risorse digitali private come*** gli ***"stablecoin";***

b) un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano gli obiettivi fissati all'articolo 15, paragrafo 1. Tale analisi include una chiara giustificazione degli strumenti e dei parametri proposti, supportata da dati e prove solidi, una valutazione dei potenziali rischi e benefici per la stabilità finanziaria in tutta la zona euro e la considerazione delle implicazioni economiche più ampie;

c) informazioni relative all'applicazione del principio di proporzionalità. Nella progettazione e nell'attuazione degli strumenti e dei parametri, la BCE dimostra esplicitamente in che modo è stato applicato il principio di proporzionalità. Ciò include garantire che le misure proposte siano adeguate e necessarie per conseguire i loro obiettivi senza superare quanto necessario e bilanciando la necessità di salvaguardare la stabilità finanziaria con i diritti e gli interessi delle persone, in particolare in termini di accessibilità e utilizzabilità dell'euro digitale;

d) una valutazione dettagliata delle opzioni alternative*: **la BCE fornisce un'analisi comparativa delle opzioni alternative prese in considerazione per conseguire gli stessi obiettivi.***

Or. en

Emendamento 1401
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il livello delle commissioni o delle spese che devono essere pagate dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1402
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) i costi sostenuti dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali per l'istituzione, il funzionamento e la gestione del sistema di pagamento in euro digitale, compreso il funzionamento dell'infrastruttura di regolamento;

Or. en

Emendamento 1403
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'interoperabilità dell'euro digitale con altre valute negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e nei paesi terzi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1404
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) lo sviluppo di valute digitali di banca centrale diverse dall'euro digitale negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e nei paesi terzi interessati, e la pertinenza di tali sviluppi per la zona euro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1405
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le tendenze del mercato nei pagamenti e la pertinenza di tali tendenze per i casi d'uso innovativi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1406
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) lo stato di attuazione delle caratteristiche di rafforzamento della tutela della vita privata nella progettazione e nel funzionamento

dell'euro digitale, comprese la minimizzazione dei dati e la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e la valutazione dei sistemi in base al protocollo di conoscenza zero e di altre tecnologie che migliorano la vita privata;

Or. en

Emendamento 1407
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) lo sviluppo di nuove tecnologie esistenti ed emergenti che potrebbero essere rilevanti per l'infrastruttura dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1408
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) la resilienza operativa dell'infrastruttura dell'euro digitale, compresi gli incidenti di cibersicurezza, i modelli di frode e le misure di emergenza;

Or. en

Emendamento 1409

Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) le prestazioni ambientali e di efficienza energetica dell'infrastruttura dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1410
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima della prevista emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di qualsiasi modifica dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1411
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima della prevista emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di	2. Prima della prevista emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di

qualsiasi modifica ***dei*** parametri e ***dell'***utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:	qualsiasi modifica ***ai*** parametri e ***all'***utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16***,*** o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione***,*** ***informazioni complete e trasparenti sull'analisi alla base della calibrazione di tali parametri. Tali informazioni comprendono, a titolo esemplificativo***:

Or. en

Emendamento 1412
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima della ***prevista*** emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di qualsiasi modifica dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:	2. Prima della emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di qualsiasi modifica dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:

Or. en

Emendamento 1413
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni sugli strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale di cui all'articolo 16 e sui parametri che la Banca centrale europea intende adottare	***soppresso***

in considerazione del contesto finanziario e monetario prevalente;

Or. en

Emendamento 1414
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni sugli strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale di cui all'articolo 16 ***e sui parametri che la Banca centrale europea intende adottare in considerazione*** del contesto finanziario e monetario prevalente***;***	a) informazioni sugli strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale di cui all'articolo 16***. Tale divulgazione deve tenere conto*** del contesto finanziario e monetario prevalente ***e degli sviluppi previsti derivanti dalla digitalizzazione del settore finanziario, compreso il crescente uso di risorse digitali private come gli "stablecoin".***

Or. en

Emendamento 1415
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1416
Pasquale Tridico

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano ***l'obiettivo*** di ***salvaguardare*** la stabilità finanziaria***.***	b) un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano ***gli obiettivi*** di ***cui all'articolo 15, paragrafo 1. Tale spiegazione include una chiara giustificazione degli strumenti e dei parametri scelti, in base a dati e prove solidi, una valutazione dei potenziali rischi e benefici per*** la stabilità finanziaria ***in tutta la zona euro e la considerazione delle implicazioni economiche più ampie;***

Or. en

Emendamento 1417
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria.	b) un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria ***e la sovranità monetaria e sostengono una trasmissione efficace della politica monetaria***.

Or. en

Emendamento 1418
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) informazioni sul modo in cui il principio di proporzionalità è stato applicato nella progettazione e nell'attuazione degli strumenti e dei parametri, dimostrando che le misure sono adeguate e necessarie per conseguire i loro obiettivi senza superare quanto richiesto e che raggiungono un equilibrio tra la salvaguardia della stabilità finanziaria e la tutela dei diritti delle persone, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità e l'utilizzabilità dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1419
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un anno dopo la prima emissione dell'euro digitale e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza l'impatto dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 sugli aspetti seguenti:	***soppresso***
a) il ruolo degli intermediari finanziari nel finanziamento dell'economia;	
b) i requisiti di liquidità di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.	

Or. en

Emendamento 1420

Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Al più tardi entro il 2028, il Consiglio o il Parlamento europeo, sulla base di un parere motivato secondo cui l'attuazione del progetto relativo all'euro digitale si discosta materialmente dal quadro istituito dal presente regolamento, possono chiedere alla Commissione europea di presentare una relazione, elaborata in cooperazione con la Banca centrale europea, sui progressi compiuti verso l'istituzione dell'euro digitale. Sulla base della valutazione di tale relazione, il Consiglio o il Parlamento europeo possono chiedere alla Commissione europea di adottare le misure appropriate.

Or. en

Emendamento 1421
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 bis
	Fase pilota
	1. L'euro digitale "all'ingrosso" e offline introdotto dal presente regolamento opera su base pilota per almeno cinque anni.
	2. La Commissione e la BCE pubblicano una relazione di valutazione completa che valuta:
	a) gli effetti sulla stabilità finanziaria;
	b) il rispetto della vita privata e della protezione dei dati;

c) l'impatto del mercato sulle soluzioni di pagamento europee;

d) la prestazione tecnica.

3. Qualsiasi decisione di introdurre un euro digitale al dettaglio o online deve essere adottata solo mediante un nuovo atto legislativo distinto, soggetto a pieno controllo democratico.

4. Non si verifica alcuna transizione predefinita dalle fasi pilota all'ingrosso/offline all'uso al dettaglio.

Or. en

Emendamento 1422
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 bis
	Possibilità di adottare determinate misure in circostanze eccezionali
	Una o più delle seguenti misure possono essere adottate a norma delle disposizioni del presente capo, a seconda dei casi, in situazioni in cui vi è una perturbazione diffusa e grave della continuità dei pagamenti digitali, compresi i pagamenti in euro digitale, o un rischio credibile e imminente di tale perturbazione che colpisce o minaccia di colpire, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro:
	a) innalzamento dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione;
	b) trasferimento di emergenza;
	c) miglioramento della distribuzione dell'euro digitale;
	Le misure di cui al primo comma, lettere

a), b) e c), sono limitate nel tempo, debitamente giustificate e proporzionate. Le misure sono applicate durante il periodo di tempo necessario in considerazione delle circostanze eccezionali in questione.

Or. en

Emendamento 1423
Eero Heinäluoma, Marina Kaljurand, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 bis
	Possibilità di adottare determinate misure in circostanze eccezionali
	Una o più delle seguenti misure possono essere adottate a norma delle disposizioni del presente capo, a seconda dei casi, in situazioni in cui vi è una perturbazione diffusa e grave della continuità dei pagamenti digitali, compresi i pagamenti in euro digitale, o un rischio credibile e imminente di tale perturbazione che colpisce o minaccia di colpire, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro:
	a) innalzamento dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione;
	b) trasferimento di emergenza;
	c) miglioramento della distribuzione dell'euro digitale;
	Le misure di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono limitate nel tempo, debitamente giustificate e proporzionate. Le misure sono applicate durante il periodo di tempo necessario in considerazione delle circostanze eccezionali in questione.

Emendamento 1424
Eero Heinäluoma, Marina Kaljurand, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 ter
	Procedure per l'innalzamento dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione
	1. Nelle circostanze di cui all'articolo 40 bis, uno o più Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di innalzamento temporaneo dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione, entro i limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore di cui all'articolo 16. Tale richiesta specifica ed è limitata alle pertinenti categorie di utenti sotto la giurisdizione dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti e contiene i motivi che giustificano tale misura e la data di inizio e di fine previste per la sua applicazione. La durata della misura non può superare i tre mesi. Alla scadenza di tale termine, lo Stato membro interessato può presentare una nuova richiesta a norma del presente articolo, ove debitamente giustificato.
	2. La Banca centrale europea e gli Stati membri diversi da quelli che richiedono la misura di cui al paragrafo 1 possono presentare il loro parere sulla misura proposta senza indebito ritardo e in ogni caso entro un termine di 24 ore dalla notifica della richiesta da parte della Commissione.
	3. Se sussistono le circostanze di cui all'articolo 40 bis e sono soddisfatte le

condizioni di cui al presente articolo per l'adozione della misura, la Commissione, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri di cui al paragrafo 2, adotta il suo atto di esecuzione che stabilisce l'innalzamento temporaneo dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione, l'ambito di applicazione, compresa l'applicazione territoriale, e il calendario di tale aumento, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. In caso di decisione negativa, la Commissione ne fornisce i motivi. Nell'adottare tale atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei principi di cui all'articolo 37, paragrafo 6.

4. La Commissione può adottare tale misura anche di propria iniziativa. Si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 2.

5. La misura cessa di applicarsi alla scadenza del termine previsto nell'atto di esecuzione della Commissione. In casi debitamente giustificati, qualora le circostanze di cui all'articolo 40 bis che giustificano l'adozione della misura continuino ad esistere, cambino o cessino di esistere, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, adotta senza indebito ritardo un nuovo atto di esecuzione a norma del paragrafo 3 che modifica o abroga la misura. Il paragrafo 2 si applica parimenti.

Or. en

Emendamento 1425
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 ter
	Procedure per l'innalzamento dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione
	1. Nelle circostanze di cui all'articolo 40 bis, a titolo di deroga, uno o più Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di innalzamento temporaneo dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione, che devono essere debitamente trasmessi alla BCE. La richiesta specifica ed è limitata alle pertinenti categorie di utenti sotto la giurisdizione dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti e contiene i motivi che giustificano tale misura e la data di inizio e di fine previste per la sua applicazione. La durata della misura non può superare i tre mesi. Alla scadenza di tale termine, lo Stato membro interessato può presentare una nuova richiesta a norma del presente articolo, ove debitamente giustificato.
	2. Se sussistono le circostanze di cui all'articolo 40 bis e sono soddisfatte le condizioni per l'adozione della misura, la Commissione adotta un atto di esecuzione che propone l'innalzamento temporaneo dei limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione e deve presentare una richiesta pertinente alla BCE. In caso di decisione negativa, la Commissione ne fornisce i motivi. Nell'adottare tale atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei principi di cui all'articolo 37, paragrafo 6.
	4. La Commissione può adottare tale misura anche di propria iniziativa. Si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 2.
	5. La misura cessa di applicarsi alla scadenza del termine previsto nell'atto di esecuzione della Commissione. In casi

debitamente giustificati, qualora le circostanze di cui all'articolo 40 bis che giustificano l'adozione della misura continuino ad esistere, cambino o cessino di esistere, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, adotta senza indebito ritardo un nuovo atto di esecuzione a norma del paragrafo 3 che modifica o abroga la misura. Il paragrafo 2 si applica parimenti.

Or. en

Emendamento 1426
Eero Heinäluoma, Marina Kaljurand, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 quater
	Trasferimento di emergenza in circostanze eccezionali
	1. Nelle circostanze di cui all'articolo 40 bis, uno o più Stati membri possono presentare una richiesta motivata alla Banca centrale europea o alla banca centrale nazionale competente per autorizzare il trasferimento di emergenza all'entità o alle entità designate da tali Stati membri a norma dell'articolo 40 quinquies se, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la misura è giustificata e proporzionata per il conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
	a) garantire la continuità delle funzioni di pagamento in euro digitale;
	b) proteggere l'accesso degli utenti dell'euro digitale alle proprie disponibilità in euro digitale.
	2. Ai fini del presente articolo, per trasferimento di emergenza si intende

un'autorizzazione al trasferimento della fornitura di servizi di pagamento e di convenzionamento obbligatori in euro digitale, di cui all'allegato II e all'allegato II bis, da uno o più prestatori di servizi di pagamento a uno o più altri prestatori di servizi di pagamento designati dallo Stato membro a norma dell'articolo 37 quinquies, paragrafo 1. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente effettua il trasferimento di emergenza al momento della notifica di tale autorizzazione, senza indebito ritardo e senza la necessità di scambiare informazioni con il prestatore di servizi di pagamento non disponibile.

3. La Banca centrale europea o la banca centrale nazionale competente possono discutere con lo Stato membro richiedente le misure proporzionate da adottare. Essi rifiutano di autorizzare il trasferimento di emergenza solo se tale autorizzazione non è giustificata alla luce del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

4. Il trasferimento di emergenza a norma del presente articolo è una misura temporanea. Esso si applica solo finché la misura è giustificata alla luce del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Qualora le circostanze di cui all'articolo 40 bis che giustificano l'adozione della misura cambino o cessino di esistere, la misura è modificata o abrogata secondo gli stessi metodi e procedure che hanno portato alla sua adozione. La durata della misura non può superare i tre mesi. Prima della scadenza di tale periodo, lo Stato membro interessato può presentare una nuova richiesta a norma del presente articolo, ove debitamente giustificato.

5. Quando il trasferimento di emergenza è effettuato conformemente al presente articolo, il numero di accesso ai pagamenti in euro digitale è mantenuto.

6. All'apertura di un conto di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento chiedono agli utenti dell'euro

digitale la loro autorizzazione a condividere, con altre autorità o entità designate a fornire servizi temporanei di pagamento in euro digitale a norma dell'articolo 40 quinquies, le informazioni necessarie per individuare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale al fine di agevolare il trasferimento di emergenza alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli utenti dell'euro digitale possono inoltre decidere di non concedere tale autorizzazione a condividere le informazioni necessarie per identificare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale o di revocarla in qualsiasi momento successivo.

7. I prestatori di servizi di pagamento informano gli utenti dell'euro digitale delle conseguenze della mancata autorizzazione alla condivisione delle informazioni necessarie per individuare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale alle condizioni stabilite nel presente articolo, in particolare l'impossibilità di effettuare il trasferimento di emergenza previsto nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 1427
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 40 quater

Trasferimento di emergenza in circostanze eccezionali

1. Nelle circostanze di cui all'articolo 40 bis, uno o più Stati membri possono presentare una richiesta motivata alla Banca centrale europea o alla banca centrale nazionale competente per autorizzare il trasferimento di emergenza all'entità o alle entità designate da tali Stati membri a norma dell'articolo 40 quinquies se, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la misura è giustificata e proporzionata per il conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

a) garantire la continuità delle funzioni di pagamento in euro digitale;

b) proteggere l'accesso degli utenti dell'euro digitale alle proprie disponibilità in euro digitale.

2. Ai fini del presente articolo, per trasferimento di emergenza si intende un'autorizzazione al trasferimento della fornitura di servizi di pagamento e di convenzionamento obbligatori in euro digitale, di cui all'allegato II e all'allegato II bis, da uno o più prestatori di servizi di pagamento a uno o più altri prestatori di servizi di pagamento designati dallo Stato membro a norma dell'articolo 37 quinquies, paragrafo 1. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente effettua il trasferimento di emergenza al momento della notifica di tale autorizzazione, senza indebito ritardo e senza la necessità di scambiare informazioni con il prestatore di servizi di pagamento non disponibile.

3. La Banca centrale europea o la banca centrale nazionale competente possono discutere con lo Stato membro richiedente le misure proporzionate da adottare. Essi rifiutano di autorizzare il trasferimento di emergenza solo se tale autorizzazione non è giustificata alla luce del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

4. Il trasferimento di emergenza a norma del presente articolo è una misura temporanea. Esso si applica solo finché la misura è giustificata alla luce del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Qualora le circostanze di cui all'articolo 40 bis che giustificano l'adozione della misura cambino o cessino di esistere, la misura è modificata o abrogata secondo gli stessi metodi e procedure che hanno portato alla sua adozione. La durata della misura non può superare i tre mesi. Prima della scadenza di tale periodo, lo Stato membro interessato può presentare una nuova richiesta a norma del presente articolo, ove debitamente giustificato.

5. Quando il trasferimento di emergenza è effettuato conformemente al presente articolo, il numero di accesso ai pagamenti in euro digitale è mantenuto.

6. All'apertura di un conto di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento chiedono agli utenti dell'euro digitale la loro autorizzazione a condividere, con altre autorità o entità designate a fornire servizi temporanei di pagamento in euro digitale a norma dell'articolo 40 quinquies, le informazioni necessarie per individuare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale al fine di agevolare il trasferimento di emergenza alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli utenti dell'euro digitale possono inoltre decidere di non concedere tale autorizzazione a condividere le informazioni necessarie per identificare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale o di revocarla in qualsiasi momento successivo.

7. I prestatori di servizi di pagamento informano gli utenti dell'euro digitale

	delle conseguenze della mancata autorizzazione alla condivisione delle informazioni necessarie per individuare la responsabilità diretta in euro digitale della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti dell'utente dell'euro digitale alle condizioni stabilite nel presente articolo, in particolare l'impossibilità di effettuare il trasferimento di emergenza previsto nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 1428
Eero Heinäluoma, Marina Kaljurand, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 40 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 quinquies
	Miglioramento della distribuzione dell'euro digitale in circostanze eccezionali
	Nelle circostanze di cui all'articolo 40 bis, e solo per il tempo giustificato, gli Stati membri possono decidere che una o più autorità o altre entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 forniscano alle persone e alle entità di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), servizi temporanei di pagamento in euro digitale necessari per agevolare la continuità dei servizi di pagamento obbligatori giornalieri in euro digitale.

Or. en

Emendamento 1429
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 40 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 quinquies
	Miglioramento della distribuzione dell'euro digitale in circostanze eccezionali
	Nelle circostanze di cui all'articolo 40 bis, e solo per il tempo giustificato, gli Stati membri possono decidere che una o più autorità o altre entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 forniscano alle persone e alle entità di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), servizi temporanei di pagamento in euro digitale necessari per agevolare la continuità dei servizi di pagamento obbligatori giornalieri in euro digitale.

Or. en

Emendamento 1430
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***un anno*** dalla prima emissione dell'euro digitale, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione tiene conto delle relazioni della Banca centrale europea di cui all'articolo 40 e di eventuali pareri e opinioni espressi dalla Banca centrale europea.	1. Entro ***due anni*** dalla prima emissione dell'euro digitale, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione tiene conto delle relazioni della Banca centrale europea di cui all'articolo 40 e di eventuali pareri e opinioni espressi dalla Banca centrale europea.

In tale relazione, la Commissione europea analizza in particolare i seguenti aspetti:

a) l'adeguatezza del limite di detenzione, comprese le implicazioni per la stabilità finanziaria e l'effetto sui depositi e sulla capacità di prestito delle banche;

b) la possibilità di tokenizzazione dell'euro digitale e la sua utilizzabilità per applicazioni a registro distribuito;

c) i potenziali casi d'uso dell'euro digitale in un contesto da impresa a impresa e le misure necessarie per far funzionare l'euro digitale in un contesto da impresa a impresa.

Or. en

Emendamento 1431
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***un anno*** dalla prima emissione dell'euro digitale, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione tiene conto delle relazioni della Banca centrale europea di cui all'articolo 40 e di eventuali pareri e opinioni espressi dalla Banca centrale europea.	1. Entro ***due anni*** dalla prima emissione dell'euro digitale, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione tiene conto delle relazioni della Banca centrale europea di cui all'articolo 40 e di eventuali pareri e opinioni espressi dalla Banca centrale europea. ***In tale relazione la Commissione europea analizza in particolare i potenziali casi d'uso dell'euro digitale in un contesto da impresa a impresa e le misure necessarie per far funzionare l'euro digitale in un contesto da impresa a impresa.***

Or. en

Emendamento 1432
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non è da interpretare come conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati. Qualora siano introdotti atti delegati in future modifiche del presente regolamento, tali atti non modificano le disposizioni relative alla tutela della vita privata, che limitano l'uso o che incidono sui diritti fondamentali senza l'esplicita approvazione del Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'articolo 41 non conferisce poteri delegati alla Commissione e garantisce un forte controllo parlamentare qualora tali poteri fossero introdotti nelle future revisioni del regolamento. Impedisce il ricorso ad atti delegati per modificare disposizioni essenziali relative ai diritti o alla vita privata, salvaguardando in tal modo il controllo democratico e la certezza del diritto.

Emendamento 1433
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro tre anni dalla prima emissione dell'euro digitale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza e sull'effettività dell'accesso all'euro digitale nella zona	3. Entro tre anni dalla prima emissione dell'euro digitale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza e sull'effettività dell'accesso all'euro digitale nella zona

euro e della sua accettazione.	euro e della sua accettazione. ***La relazione valuta inoltre l'impatto dei limiti di detenzione sull'utilizzo dell'euro digitale e l'evoluzione del modello di impresa degli enti creditizi.***

Or. en

Emendamento 1434
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Entro due anni dalla prima emissione dell'euro digitale, la Commissione, previa consultazione della BCE e dell'ABE, valuta l'impatto del quadro per l'euro digitale sulla concentrazione del mercato e sui rischi derivanti da un ruolo predominante delle grandi imprese tecnologiche non europee nella prestazione di servizi di pagamento. La Commissione riesamina le disposizioni sui finanziamenti aperti per i fornitori privati e ne valuta l'impatto sull'effettiva utilizzabilità dell'euro digitale, sulla concorrenza sul mercato, sull'innovazione e sulla sicurezza economica. La Commissione presenta una relazione sul riesame al Parlamento europeo e al Consiglio e può, se del caso, proporre modifiche al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1435
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 41 bis
	Riesame del regolamento 2023/1113 sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività
	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione dell'AMLA e del Garante europeo della protezione dei dati, riesamina se del caso il regolamento (UE) 2023/1113 per specificare l'applicazione degli obblighi di tracciabilità alle operazioni in euro digitale in modo pienamente conforme alle caratteristiche di rafforzamento della tutela della vita privata di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1436
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides, Lara Wolters

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali emettono l'euro digitale sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1437
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Servizi di pagamento in euro digitale	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1438
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Servizi di pagamento in euro digitale	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1439
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I servizi di pagamento in euro digitale consistono in quanto segue:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1440
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I servizi di pagamento in euro digitale consistono in quanto segue:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1441
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) consentire agli utenti dell'euro digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 16;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1442
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) consentire agli utenti dell'euro digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 16;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1443
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) consentire agli utenti dell'euro	a) consentire agli utenti dell'euro

digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo***, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 16***;	digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo;

Or. en

Emendamento 1444
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) consentire agli utenti dell'euro digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, fatte salve eventuali limitazioni stabilite ***dalla Banca centrale europea*** conformemente all'articolo 16;	a) consentire agli utenti dell'euro digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, fatte salve eventuali limitazioni stabilite conformemente all'articolo 16;

Or. en

Emendamento 1445
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) consentire agli utenti dell'euro digitale di disporre e ricevere operazioni di pagamento in euro digitale e fornire loro strumenti di pagamento in euro digitale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1446
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) consentire agli utenti dell'euro digitale di disporre e ricevere operazioni di pagamento in euro digitale e fornire loro strumenti di pagamento in euro digitale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1447
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gestire i conti di pagamento in euro digitale dei rispettivi utenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1448
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gestire i conti di pagamento in euro digitale dei rispettivi utenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1449
Damian Boeselager

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) effettuare operazioni di conferimento e prelievo di fondi in conformità dell'articolo 13; nonché	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1450
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) effettuare operazioni di conferimento e prelievo di fondi in conformità dell'articolo 13; nonché	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1451
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) fornire ulteriori servizi di pagamento in euro digitale oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale ai sensi dell'allegato II.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1452

Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) fornire ulteriori servizi di pagamento in euro digitale oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale ai sensi dell'allegato II.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1453
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Servizi di pagamento ***di base*** in euro digitale	Servizi di pagamento ***obbligatori*** in euro digitale

Or. en

Emendamento 1454
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apertura, tenuta e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale;	a) apertura, tenuta***, gestione*** e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale ***per prestatore di servizi di pagamento, compresa la consultazione del saldo e le registrazioni delle operazioni***;

Or. en

Emendamento 1455
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apertura, tenuta ***e*** chiusura di un conto di pagamento in euro digitale;	a) apertura, tenuta***,*** chiusura ***e trasferimento*** di un conto di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 1456
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apertura, tenuta e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale;	a) apertura, tenuta***, gestione*** e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale***, compresa la consultazione di saldi e le registrazioni delle operazioni***;

Or. en

Emendamento 1457
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apertura, tenuta e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale;	a) apertura, tenuta***, gestione*** e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale***, compresa la consultazione di saldi e le registrazioni delle operazioni***;

Or. en

Emendamento 1458
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) trasferimento del conto di pagamento in euro digitale in circostanze eccezionali a norma dell'articolo 31;

Or. en

Emendamento 1459
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) trasferimento del prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 31 e all'articolo 24 ter;

Or. en

Emendamento 1460
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) trasferimento del prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 1461
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) consultazione di saldi e operazioni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1462
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) consultazione di saldi e operazioni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1463
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) consultazione di saldi e operazioni;	b) consultazione di saldi e operazioni ***attraverso un servizio front-end accessibile conformemente all'articolo 28***;

Or. en

Emendamento 1464

Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) trasferimento del prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 1465
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) trasferimento del prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 1466
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) conferimento e prelievo ***(non automatizzati)*** di fondi ***a/da*** un conto di pagamento in euro non digitale;	c) conferimento e prelievo di fondi ***manuali e automatizzati, comprese le operazioni di conferimento e prelievo di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 3, da/a*** un conto di pagamento in euro non digitale***, qualora il conto di pagamento in euro digitale e il conto di pagamento in euro non digitale siano forniti dallo stesso prestatore di servizi di pagamento***;

Or. en

Emendamento 1467
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) conferimento e prelievo ***(non automatizzati)*** di fondi a/da ***un conto*** di pagamento in euro non digitale;	c) conferimento e prelievo ***manuali e automatizzati*** di fondi a/da ***conti*** di pagamento in euro non digitale;

Or. en

Emendamento 1468
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) conferimento e prelievo ***(non automatizzati)*** di fondi a/da ***un conto*** di pagamento in euro non digitale;	c) conferimento e prelievo ***manuali e automatizzati*** di fondi a/da ***conti*** di pagamento in euro non digitale;

Or. en

Emendamento 1469
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) conferimento e prelievo ***(***non automatizzati***)*** di fondi a/da un conto di pagamento in euro non digitale;	c) conferimento e prelievo ***non automatizzati e automatizzati*** di fondi a/da un conto di pagamento in euro non digitale;

Or. en

Emendamento 1470
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) conferimento e prelievo di fondi da/in contante;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1471
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Anouk Van Brug

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) conferimento e prelievo di fondi ***da/in contante***;	d) conferimento e prelievo di fondi ***manuali da o verso banconote e monete in euro se i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono forniscono tali servizi per conti di pagamento in euro non digitali, e solo nello stesso modo, in cui forniscono tali servizi per conti di pagamento in euro non digitali, di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, lettera b)***;

Or. en

Emendamento 1472
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) conferimento e prelievo di fondi da/in contante;	d) conferimento e prelievo di fondi da/in contante***, se i prestatori di servizi di pagamento forniscono già servizi di gestione del contante***;

Or. en

Emendamento 1473
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico***, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti,*** nei casi d'uso seguenti:	e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico nei casi d'uso seguenti:

Or. en

Emendamento 1474
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento ***elettronico, ad esclusione delle*** operazioni di pagamento in euro digitale ***condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti:***	e) ***possibilità di effettuare la*** disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale ***online e offline,*** attraverso uno strumento di pagamento***, compresi gli ordini permanenti e il servizio di preautorizzazione per le*** operazioni di pagamento in euro digitale ***online.***

Or. en

Emendamento 1475
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ***ad esclusione delle*** operazioni di pagamento in euro digitale ***condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti:***	e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online e offline*** attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ***compresi gli ordini permanenti e il servizio di pre-autorizzazione per le*** operazioni di pagamento in euro digitale ***online;***

Or. en

Emendamento 1476
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ***ad esclusione delle*** operazioni di pagamento in euro digitale ***condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti:***	e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online e offline*** attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ***compresi gli ordini permanenti e il servizio di pre-autorizzazione per le*** operazioni di pagamento in euro digitale ***online***

Or. en

Emendamento 1477
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti:	e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online e offline*** attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti:

Or. en

Emendamento 1478
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– operazioni di pagamento in euro digitale da persona a persona;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1479
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– operazioni di pagamento in euro digitale da persona a persona;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1480
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– operazioni di pagamento in euro digitale nel punto di interazione, compresi punti vendita e commercio elettronico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1481
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– operazioni di pagamento in euro digitale nel punto di interazione, compresi punti vendita e commercio elettronico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1482
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– operazioni di pagamento in euro digitale da pubblica amministrazione a persona e da persona a pubblica amministrazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1483
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera e – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– operazioni di pagamento in euro digitale da pubblica amministrazione a persona e da persona a pubblica amministrazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1484
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4; e	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1485
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) fornitura di almeno uno strumento di pagamento ***elettronico*** per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale di cui alla lettera e)***.***	g) fornitura***, su richiesta dell'utente,*** di almeno uno strumento di pagamento ***fisico e uno strumento non fisico*** per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale ***sia online che offline***, di cui alla lettera e)***;***

Or. en

Emendamento 1486
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) fornitura di ***almeno uno strumento*** di pagamento ***elettronico*** per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale di cui alla lettera e)***.***	g) fornitura di ***due strumenti*** di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale di cui alla lettera e), ***di cui almeno uno deve consentire la disposizione e la ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate sia online che offline***

Or. en

Emendamento 1487
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) se viene offerta la modalità offline, la fornitura di un dispositivo mobile su richiesta dell'utente;

Or. en

Emendamento 1488
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) servizi di precontenzioso e di risoluzione delle controversie.

Or. en

Emendamento 1489
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie su controversie tecniche e connesse a frodi di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1490
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quater) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 1491
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie;

Or. en

Emendamento 1492
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie.

Or. en

Emendamento 1493
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) fornitura di servizi di precontenzioso di cui all'articolo 2, paragrafo 31 bis;

Or. en

Emendamento 1494
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) fornitura di servizi di precontenzioso.

Or. en

Emendamento 1495
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) fornitura di servizi di precontenzioso; nonché

Or. en

Emendamento 1496
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) fornitura di servizi di sostegno all'inclusività di cui agli articoli 14 e 22;

Or. en

Emendamento 1497
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) fornitura, su richiesta dell'utente, di una carta di pagamento;

Or. en

Emendamento 1498
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) sostegno all'inclusione digitale di cui all'articolo 14.

Or. en

Motivazione

I consumatori non dovrebbero essere costretti a pagare per avere consulenze su come utilizzare l'euro digitale.

Emendamento 1499
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO II bis
	Servizi di acquisizione obbligatori
	a) apertura, tenuta, gestione e chiusura di conti di pagamento in euro digitale, compresa la consultazione di saldi e operazioni;
	b) operazioni di conferimento e di prelievo di fondi di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), paragrafo 4;
	c) possibilità di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale online e offline, compreso il servizio di pre-autorizzazione per le operazioni di pagamento in euro digitale online;
	d) disposizione di operazioni di rimborso;
	e) fornitura di servizi di precontenzioso di cui all'articolo 2, paragrafo 31 bis (nuovo);
	f) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie su controversie tecniche e

	connesse a frodi di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
	g) fornitura alle imprese della possibilità di trasferire un lotto di fondi in euro digitale sui loro conti di pagamento in euro non digitale solo una volta entro un termine predefinito ("pagamento in lotti") rispettando qualsiasi limite fissato a norma degli articoli 16 e 24 ter.

Or. en

Emendamento 1500
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO II bis
	Servizi di acquisizione obbligatori
	I servizi di acquisizione obbligatori comprendono:
	a) apertura, tenuta, e chiusura di conti di pagamento in euro digitale e fornitura dell'accesso ai saldi e alle informazioni delle operazioni dei conti;
	b) esecuzione di operazioni di conferimento e prelievo di fondi come definito all'articolo 13, paragrafo 4;
	c) possibilità di accettazione e trattamento delle operazioni di pagamento in euro digitale online e offline, compresa la preautorizzazione per le operazioni online;
	d) disposizione di operazioni di rimborso;
	e) fornitura di servizi di gestione dei precontenziosi;
	f) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie.

Or. en

Emendamento 1501
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO II bis
	Servizi di acquisizione obbligatori
	a) apertura, tenuta, gestione e chiusura di conti di pagamento in euro digitale, compresa la consultazione di saldi e operazioni;
	b) operazioni di conferimento e di prelievo di fondi di cui all'articolo 13, paragrafo 4;
	c) possibilità di ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale online e offline, compreso il servizio di pre-autorizzazione per le operazioni di pagamento in euro digitale online;
	d) disposizione di operazioni di rimborso;
	e) fornitura di servizi di precontenzioso e
	f) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie.

Or. en

Emendamento 1502
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Allegato II bis
	Servizi di acquisizione obbligatori
	a) apertura, tenuta, gestione e chiusura di

	conti di pagamento in euro digitale, compresa la consultazione di saldi e operazioni; ***b) operazioni di conferimento e di prelievo di fondi di cui all'articolo 13, paragrafo 4;*** ***c) possibilità di ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale online e offline, compreso il servizio di pre-autorizzazione per le operazioni di pagamento in euro digitale online;*** ***d) disposizioni di rimborso;*** ***e) fornitura di servizi di precontenzioso;*** ***f) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie.***

Or. en

Emendamento 1503
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – lettera iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, tra cui*** informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché	iii) informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché

Or. en

Emendamento 1504
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – lettera iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale***, tra cui***	iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale e il numero

informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, tra cui informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché	unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché

Or. en

Emendamento 1505
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – lettera iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) ***informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compresi*** l'identificativo e l'importo dell'operazione.	iv) l'identificativo e l'importo dell'operazione.

Or. en

Emendamento 1506
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – lettera iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) informazioni ***sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compresi l'***identificativo e ***l'***importo dell'operazione.	iv) informazioni ***sull'***identificativo e ***sull'***importo dell'operazione.

Or. en

Emendamento 1507
Sibylle Berg

Proposta di regolamento

Allegato III – paragrafo 2 – lettera iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché	iii) il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché

Or. en

Emendamento 1508
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 2 – lettera iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni ***sui conti di pagamento in euro digitale, compreso il*** numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché	iii) informazioni ***sul*** numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché

Or. en

Emendamento 1509
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 2 – lettera iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) ***informazioni sui conti di pagamento in euro non digitale, compreso*** il numero del conto di pagamento in euro non digitale collegato.	iv) il numero del conto di pagamento in euro non digitale collegato.

Or. en

Emendamento 1510

Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:	***soppresso***
i) identificativo dell'utente, compresi i nominativi dei detentori di dispositivi di conservazione locale; nonché	
ii) informazioni sul dispositivo di conservazione locale, compreso l'identificativo del dispositivo.	

Or. en

Motivazione

In seguito alla soppressione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 1511
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché	i) il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché

Or. en

Emendamento 1512
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online; informazioni correlate a un numero unico di conto di pagamento in euro digitale, compreso*** l'importo dell'operazione.	ii) l'importo dell'operazione.

Or. en

Emendamento 1513
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***alias dell'utente***;	i) ***identificativo monouso creato dal prestatore di servizi di pagamento che permette alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali di effettuare il pagamento senza consentire loro di identificare direttamente o indirettamente i singoli utenti dell'euro digitale***;

Or. en

Emendamento 1514
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 2 – lettera iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) riferimento alle disponibilità di euro digitale su cui effettuare l'accredito.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1515
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: ***informazioni sul dispositivo di conservazione locale, compreso*** il numero del dispositivo.	3. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: il numero del dispositivo ***di conservazione locale***.

Or. en

Emendamento 1516
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 4 – lettera ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) autenticazione dell'utente, relativa alle attuali disponibilità di euro digitale dell'utente; nonché	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1517
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 4 – lettera iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compresi il numero unico di conto di pagamento in euro digitale,*** le disponibilità di euro	iii) le disponibilità di euro digitale ***collegate a uno specifico identificativo*** dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in

digitale dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in euro digitale.	euro digitale.

Or. en

Motivazione

Il punto di accesso unico non dovrebbe diventare una banca dati centrale con dati personali sensibili, ma dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario a verificare i limiti delle disponibilità e a prestare il servizio di trasferimento di emergenza. A tale riguardo, una soluzione per la prestazione di tali servizi dovrebbe essere basata sull'impiego dell'identificativo dell'utente in combinazione con le disponibilità digitali collegate a uno specifico identificativo dell'utente.

Emendamento 1518
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso l'identificativo unico di conto in euro digitale***;	i) ***alias dell'utente***;

Or. en

Emendamento 1519
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato V – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso*** l'identificativo unico di conto in euro digitale;	i) l'identificativo unico di conto di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 1520
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato V – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compreso*** l'importo dell'operazione; nonché	ii) l'importo dell'operazione; nonché

Or. en

Emendamento 1521
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compreso*** l'importo dell'operazione; nonché	ii) l'importo dell'operazione; nonché

Or. en

Emendamento 1522
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Allegato V – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale***, compresa la gamma di indirizzi IP del dispositivo***.	iii) ***la gamma di indirizzi IP del dispositivo che fornisce*** informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1523
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale***, compresa la gamma di indirizzi IP del dispositivo***.	iii) ***la gamma di indirizzi IP del dispositivo che fornisce*** informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1524
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione	
Emendamento	
ALLEGATO V bis	
Tabella di corrispondenza per i servizi [a pagamento] da fornire nel quadro del DER, allegato II, e della relativa licenza richiesta a norma della PSD3/R)	
Allegato II del DER	***Allegato II della PSD3/R***
a) apertura, tenuta, gestione e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale per prestatore di servizi di pagamento, compresa la consultazione del saldo e le registrazioni delle operazioni;	***Nessun servizio separato equivalente***
b) trasferimento del prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 31 e all'articolo 24 ter;	***Nessun servizio equivalente, in quanto non è considerato un servizio di pagamento***
c) conferimento e prelievo di fondi manuale e automatizzato, da/a un conto di	***Equivalente al punto 2 dell'allegato II della PSD3/R relativo all'esecuzione di***

pagamento in euro non digitale, qualora il conto di pagamento in euro digitale e il conto di pagamento in euro non digitale siano forniti dallo stesso prestatore di servizi di pagamento;	***operazioni di pagamento, compresi i trasferimenti di fondi da e verso un conto di pagamento, anche quando i fondi sono coperti da una linea di credito con il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o con un altro prestatore di servizi di pagamento.***
d) conferimento e prelievo di fondi manuale da o verso banconote e monete in euro se i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono forniscono tali servizi per conti di pagamento in euro non digitali, e solo nello stesso modo, in cui forniscono tali servizi per conti di pagamento in euro non digitali, di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2 ter;	***Equivalente al punto 1 dell'allegato II della PSD3/R relativo ai servizi che consentono l'immissione e/o il prelievo di contante da un conto di pagamento. Tale servizio richiederebbe una licenza di istituto di pagamento.***
e) possibilità di effettuare la disposizione e la ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale online e offline, compresi gli ordini permanenti e il servizio di preautorizzazione per le operazioni di pagamento in euro digitale online.	***Equivalente al punto 2 dell'allegato II della PSD3/R relativo all'esecuzione di operazioni di pagamento, compresi i trasferimenti di fondi da e verso un conto di pagamento, anche se i fondi sono coperti da una linea di credito con il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o con un altro prestatore di servizi di pagamento, e al punto 3 relativo all'emissione di strumenti di pagamento. Tali servizi richiederebbero una licenza di istituto di pagamento.***
g) fornitura, su richiesta dell'utente, di uno o più strumenti di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale sia online che offline, di cui alla lettera e);	***Equivalente al punto 3 dell'allegato II della PSD3/R relativo all'emissione di strumenti di pagamento. Non c'è bisogno di una licenza aggiuntiva come già richiesto dalla lettera e);***
h) fornitura di servizi di precontenzioso di cui all'articolo 2.	***Nessun servizio equivalente, in quanto non è considerato un servizio di pagamento.***
i) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 27.	***Nessun servizio equivalente, in quanto non è considerato un servizio di pagamento.***

Or. en

Emendamento 1525
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Allegato V ter (nuovo)

Testo della Commissione	
Emendamento	
Tabella di corrispondenza per i servizi da fornire nel quadro del DER, allegato II bis, e relativa licenza richiesta a norma della PSD3/R	
Allegato II bis del DER	***Allegato II della PSD3/R***
a) apertura, tenuta, gestione e chiusura di conti di pagamento in euro digitale, compresa la consultazione di saldi e operazioni;	***Nessun servizio separato equivalente***
b) operazioni di conferimento e di prelievo di fondi di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 3, lettere a) e b);	***Equivalente al punto 4 dell'allegato II della PSD3/R relativo all'acquisizione di operazioni di pagamento.***
c) la possibilità di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale online e offline, compreso il servizio di pre-autorizzazione per le operazioni di pagamento in euro digitale online;	***Equivalente al punto 4 dell'allegato II della PSD3/R relativo all'acquisizione di operazioni di pagamento.***
c bis) disposizione di operazioni di rimborso.	***Equivalente al punto 4 dell'allegato II della PSD3/R relativo all'acquisizione di operazioni di pagamento.***
e) fornitura di servizi di precontenzioso di cui all'articolo 2	***Nessun servizio equivalente, in quanto non è considerato un servizio di pagamento.***
f) fornitura di servizi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 27.	***Nessun servizio equivalente, in quanto non è considerato un servizio di pagamento.***

Or. en